

NOTIZIE

- » **Sviluppo della professione e collaborazione**
- » **Corte Costituzionale sentenza n. 412 luglio 1995
Vigenza art. 35 legge 56**
- » **L'accesso ai concorsi di I livello,
Dirigente Psicologo, è limitato
ai soli laureati in psicologia**
- » **Uso degli strumenti di indagine
della psiche è riservato
agli psicologi**

Notizie

SOMMARIO

Ψ
AUPI

3

Sviluppo della professione e collaborazione - M. Sellini

7

Violazione diritti informazione-consultazione

12

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico
14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

25

Corte Costituzionale sentenza n. 412 luglio 1995
Vigenza art. 35 legge 56

32

L'accesso ai concorsi di I livello, Dirigente Psicologo, è limitato ai soli laureati in psicologia

37

CNOP: il Consiglio di Stato accoglie gli appelli

55

Uso degli strumenti di indagine della psiche è riservato agli psicologi

63

Recensioni - Giovanni Cavadi

67

Schede d'iscrizione

Sviluppo della professione e collaborazione

Mario Sellini
Segretario Generale

Chiedo scusa, anche a nome della Redazione, se nelle pagine seguenti troverete una Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 412 del 1995, già pubblicata nel numero 9 - 10 del 1995 di AUPI - Notizie.

Perché ripubblicarla a distanza di 12 anni?

Per comprendere cosa accade intorno a noi oggi, e per individuare un percorso rivolto al futuro, un futuro che non è solo nostro, ma che interagisce con tutto quello che ci circonda, è fondamentale cercare nel nostro passato gli elementi che ancora oggi possono esserci di grande utilità.

Il mondo cambia molto velocemente. Le regole che governano l'economia prendono il sopravvento su tutto ciò che accade oggi nella società. Le Professioni sono oggetto di una trasformazione, rapida, come mai prima d'ora.

Liberalizzazioni, libera circolazione delle imprese, dei lavoratori e dei professionisti, riserve di legge v/s competenze professionali, proliferazioni di nuove, e spesso fasulle, professionalità. Processi in parte reali in parte artefatti, ma che comunque ci impongono una riflessione e scelte capaci di proiettare la nostra Professione nel Domani.

I repentini cambiamenti in atto potrebbero eliminare ogni punto di riferimento e qualsiasi certezza.

Per cavalcare e governare l'onda lunga del cambiamento, dobbiamo consolidare la nostra identità professionale, almeno per quanto riguarda i "fondamentali" del nostro essere Psicologi.

Il nostro futuro deve iniziare da qui.

I nostri "fondamentali" sono almeno tre: la Diagnosi Psicologica, la Psicoterapia, la Psicologia Clinica. Per questi tre, oltre alla legge di Ordinamento della Professione, ci sono pronunce della Magistratura di assoluto rilievo e chiarezza. La già citata Sentenza della Corte Costituzionale, la Sentenza della Corte di Cassazione (sentenza c.d. Platè esercizio abusivo e diagnosi psicologica) e le sentenze del Consiglio di Stato sulla Psicologia Clinica.

Allo stato attuale queste sentenze costituiscono altrettanti baluardi per la professione di Psicologo, dai quali, anche per il futuro, non si potrà prescindere.

Tutto questo può bastare? È sufficiente consolidare le proprie posizioni e poi "arroccarsi" in difesa di queste posizioni?

Allo stato delle cose, considerata la dinamica degli accadimenti

e la velocità dei cambiamenti in atto, tutto questo potrebbe non essere sufficiente ed a lungo andare non sarà certamente sufficiente a garantire Psicologi e Psicologia. Ci vuole dell'altro.

È di pochissimi giorni una importantissima iniziativa dell'Anaa, il più importante dei sindacati medici, cui ha aderito la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, che ha posto all'attenzione della classe medica ed al centro del dibattito sulle prospettive della politica professionale il rapporto tra le professioni ed i professionisti che operano in ambito sanitario.

Il convegno, dal titolo "*Collaborazione o Competizione?*" ha provato, ed è la prima volta che accade, a porre sul tappeto i problemi collegati allo sviluppo delle professioni in ambito sanitario ed alla evoluzione delle competenze professionali.

Proviamo a ragionare su alcuni dati "macro" da una prospettiva, diversa, da un punto di osservazione più elevato, quella che gli americani definiscono "helicopter view".

Le problematiche oggetto del convegno investono una platea immensa. Sono oltre 1.000.000 i professionisti che operano in Sanità, con rapporti di forza veramente interessanti. Più del 35% sono medici, e il 35% infermieri per un totale di oltre 700.000 Professionisti della Salute. Il restante 30 è da ripartire tra una ventina e più di altre Categorie e Professioni.

La corretta definizione del contesto nel quale ci muoviamo è utile perché ci fornisce elementi quantitativi e qualitativi oggettivamente evidenti.

Gli Psicologi, considerando tutti gli Psicologi iscritti agli Ordini, "pesano" per una percentuale che varia tra l'1% ed il 3%.

È un dato importante perché ci riporta ad un sano "principio di realtà" che deve aiutarci ad organizzare meglio le nostre "strategie di politica professionale".

Ma questo dato contiene ulteriori elementi che potremmo definire di "prospettiva" di medio e lungo termine.

Se è vero, come è vero, che la Psicologia è parte importante della Salute nella definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la Salute come Benessere Fisico e Psicico, allora alcune decine di migliaia di Psicologi, su di una platea di 1.000.000 di Professionisti della Salute, in prospettiva, sono pochi.

Sono più di 900.000 i Professionisti che si dedicano al Benessere Fisico. Sono ancora troppo pochi quelli che si devono prendere cura del Benessere Psicico. Modificare questi rapporti di forza è impegnativo, richiede molto tempo e soprattutto è difficile “aggregare” gli interessi economici che, nel tempo, si sono stratificati e consolidati intorno a questi rapporti di forza.

Allargando ancora la prospettiva ed osservando il fenomeno da un punto di vista “storico” risulta evidente che, in un brevissimo lasso di tempo, circa un trentennio, i rapporti di forza e le proporzioni delle forze (categorie) in campo sono profondamente mutate.

Ancora negli anni settanta gli unici, veri, Professionisti della Salute erano i medici con gli infermieri in posizione, giuridicamente definita, come “ausiliaria”.

Pochissimi elementi sono sufficienti a descrivere l'enorme portata di quello che è accaduto in questi anni.

Altre due variabili da considerare sono: la riforma universitaria del 1999 e la libera circolazione nella Comunità Europea.

A questo punto il quesito posto al centro dell'attenzione dal Convegno “*Collaborazione o Competizione?*” è attualissimo.

Due strade sono possibili. La Collaborazione tra le Categorie o la Competizione. La primissima reazione, quella più realistica ed immediata è certamente la Competizione.

Quando nel corpo sociale si creano movimenti tra le forze che lo compongono; quando si mettono in moto delle dinamiche di crescita per alcuni soggetti sociali e/o categorie; quando c'è chi chiede più spazi o quando, come in sanità, i bisogni da soddisfare aumentano e si diversificano, quando si realizzano anche solo alcune di queste condizioni, lo “status quo” vacilla. Le certezze consolidate nel corso di anni, decenni e addirittura secoli, come nel caso della medicina, lasciano il posto a dubbi ed incertezze.

Ed è quello che si sta realizzando in questi anni.

L'esplosione del bisogno di Salute, inteso, sempre più come Benessere, consente a vecchie e nuove professioni la possibilità di occupare spazi sempre maggiori. Ovviamente le resistenze non mancano e sono fortissime.

È un po' quello che accade, ancora oggi, alla Psicologia ed agli Psicologi. Cresce a dismisura il bisogno di realizzare condizioni di sempre maggiore Benessere ricorrendo alla Psicologia, ma a tutto ciò non corrisponde uno speculare incremento della presenza dello Psicologo.

La Competizione tra le Professioni della Salute sta creando situazioni di conflitto difficilmente sostenibili dal sistema, per-

ché tutto si svolge “intorno” al paziente sul quale gravano molte delle istanze distruttive che sono proprie dello spirito competitivo.

È una situazione che molti Professionisti vivono quotidianamente e noi Psicologi non ne siamo indenni. Quante volte capita che il Medico si rivolge al paziente denigrando e squalificando Professionisti con i quali dovrebbe invece cooperare? Quante battaglie ancora oggi bisogna sostenere per far sì che l'accoglienza o il primo colloquio non si trasformi in gara finalizzata ad accalappiare i pazienti.

Nessuna Professione è indenne da questo spirito competitivo con annesse derive distruttive.

Potremmo definire tutto ciò una forma di “DARWINISMO SELETTIVO” che mette l'un contro l'altro, fidando in una selezione capace di far emergere il più forte, anche se non il più capace. La Competizione trova numerosi estimatori, che confidano nella capacità di far emergere i migliori e i più capaci. È facile prevedere che questa modalità di relazione tra le Categorie si trasformi in una infinita ed interminabile guerriglia, combattuta in tutti i luoghi di lavoro, intorno e sulla pelle di ogni paziente. Non è sostenibile. Non ci sarà mai un vincitore ed un vinto. In questa prospettiva ogni paziente, ogni utente diventa una potenziale preda.

Una strada che, sovente, è seguita, è quella giudiziaria. Per dirimere i conflitti derivanti dalla sovrapposizione e/o fungibilità di competenze professionali, ci si rivolge alla Magistratura, Ordinaria, Amministrativa, del Lavoro e Penale. Nessun ambito è trascurato. Riserve di legge, ordinamenti delle Professioni, esercizio abusivo della professione: sono infinite le possibilità di competere davanti ad un Magistrato.

Quante volte siamo a meravigliarci, stupiti, perché la Magistratura fissa principi in contrasto tra loro. Due giudici, sue sezioni, due diversi gradi di giudizio possono esprimere concetti assolutamente antitetici e/o in contraddizione.

Ed anche in questo caso la Competizione si trasforma in guerriglia.

Qual è allora l'alternativa a questo “DARWINISMO SELETTIVO”? La sola strada percorribile e l'unica proposta accettabile è far prevalere lo spirito di COLLABORAZIONE.

È una parola magica che mette tutti d'accordo. Senz'altro facile a dirsi ma difficilissimo da coniugare nella realtà.

Tutti ci dichiariamo entusiasti e disponibili a collaborare. Eppure non basta. Anche quando tutti si dichiarano disponibili a collaborare, nascono i problemi. Il problema nasce nel preciso istante in cui la Collaborazione deve trasformarsi in Decisione.

Tutti sono chiamati a collaborare. Ma a chi spetta decidere? È in questo preciso momento che entra in gioco l'istinto competitivo.

Lo spirito di Collaborazione è un processo culturale, che richiede un tempo di maturazione e crescita lungo. È però importante che si inizi a discutere ed a confrontarsi su questi temi. È importante che le Categorie e le Professioni si siedano intorno ad un tavolo, ciascuna con le proprie certezze, i propri punti di forza, con il proprio bagaglio culturale, con la propria concezione dei problemi, sapendo che si è obbligati a trovare una soluzione, un punto di incontro, una mediazione perché i cambiamenti sono rapidi ed intervengono molto in profondità.

Sono trascorsi solo pochi anni da quando, "misurare la pressione arteriosa" era, per definizione giuridicamente accertata, un "atto medico" che esercitato da altri configurava, immediatamente e senza possibilità di scampo, il reato di esercizio abusivo della Professione Medica. Addirittura lo sfigmomanometro non poteva esser venduto dalle industrie costruttrici a chi non esercitava la professione di medico. Ed i tribunali sono stati intasati da ricorsi su questa materia.

Oggi chi si sognerebbe più di sollecitare un intervento volto a sanzionare questo atto? Ne è passata di acqua sotto i ponti.

La diagnosi è sempre stata considerata un baluardo della professione Medica. Oggi non è più come prima. Ci sono diverse tipologie di diagnosi, e noi Psicologi ne sappiamo qualcosa (vedi l'art. 1 della nostra legge ordinistica). Per non parlare dell'autodiagnosi.

Quello della Salute è un mondo in rapida evoluzione e nessuna Categoria può dichiararsi indenne o immune dai cambiamenti. E non possiamo pensare, o peggio illuderci, che i cambiamenti riguardino ed investano solo gli altri.

Due sono le possibili reazioni: la difesa ad oltranza o impegnarsi per governare il cambiamento.

La prima reazione, la difesa, è indubbiamente il modo più semplice, quello che garantisce un immediato consenso, ma anche quella maggiormente deresponsabilizzante.

Governare il cambiamento è difficile ed impegnativo. Non garantisce il consenso, non permette di ottenere risultati immediati e generalizzati e rischia, una volta rotti gli ormeggi e, giunti in mare aperto, di far venire il "mal di mare".

Queste considerazioni devono costituire la stella polare capace di guidare il nostro percorso politico- sindacale.

La domanda alla quale dobbiamo rispondere è questa. È possibile coniugare il consolidamento della Professione di Psicologo

e lo sviluppo della Psicologia in un rapporto, tra le Professioni, improntato a spirito di Collaborazione?

Noi crediamo debba essere così.

Dobbiamo guardare dall'alto ("helicopter view"), ma senza dimenticare che dobbiamo tenere ben saldi i piedi per terra, imparando a distinguere i processi di ampio respiro e di lungo termine, dai problemi quotidiani, reali e contingenti che popolano le nostre giornate e la nostra quotidiana attività professionale. Incremento dei salari, affidamento incarichi, dirigenze, risultato, trattative bloccate, impegni delle Aziende non rispettati, prevaricazioni ecc.

La nostra realtà quotidiana è fatta di lavoro sindacale duro e continuo.

Siamo ancora oggi a dover protestare e scioperare per il rinnovo del Contratto di lavoro. A dicembre, tra poche settimane, saranno due gli anni di ritardo, ai quali, e voglio essere, almeno per una volta, iperrealista, se ne aggiungerà almeno un altro, se tutto dovesse procedere nel modo migliore.

L'Intersindacale, Medici e Dirigenza Sanitaria, ha denunciato, con forza, l'ignavia di un Governo che, consapevolmente, rinvia l'inizio delle trattative, ricorrendo a mezzi che non fanno onore a chi li usa.

Oltre un anno è andato perso perché il Governo ed il Ministro Padoa Schioppa non hanno indicato i parametri economici sui quali il Comitato di Settore doveva elaborare la Direttiva per il rinnovo del Contratto. Una volta indicati i parametri cosa fa il Governo? Contravvenendo agli accordi già firmati, non inserisce nella proposta di legge Finanziaria le "poste" economiche necessarie per il rinnovo del secondo biennio economico.

Ma quello che fa più rabbia è la motivazione addotta: *"tanto la trattativa andrà per le lunghe ed il finanziamento lo inseriamo nella prossima legge finanziaria"*, quella del 2009 per intenderci.

È veramente insopportabile oltre che indecente.

A gennaio di quest'anno abbiamo già subito la decurtazione dallo stipendio di buona parte degli incrementi del II biennio (2004-2005). La revisione delle aliquote irpef ha falciato i nostri stipendi. E legge finanziaria in discussione potrebbe peggiorare la situazione.

E pensare che siamo tra i contribuenti onesti, quelli "costretti" a pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. E siamo quelli che più di tutti hanno contribuito a creare il "tesoretto".

Così non va.

Finiamo con una buona notizia.

La Sentenza del Consiglio di Stato che pubblichiamo è una

delle 14 Sentenze con le quali il Consiglio di Stato ha, esplicitamente, bocciato l'istituzione delle scuole di specializzazione in Psicologia Clinica nelle Facoltà di Medicina ed aperte ai Medici.

È un gran bel risultato per il Consiglio Nazionale dell'Ordine, per la maggioranza che lo sostiene e per l'intera Categoria. Il CNOP ha creduto in questo risultato ed ha molto lavorato affinché la Psicologia Clinica fosse riconosciuta quale attività riservata agli Psicologi.

È una vecchissima battaglia, iniziata dall'AUPI, 10 anni or sono, quando il Ministero della Salute, nei Decreti per i concorsi del Servizio Sanitario Nazionale, aveva previsto la Disciplina di Psicologia. Fu una battaglia durissima, ma alla fine l'AUPI, senza l'appoggio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dell'epoca, riuscì ad eliminare la Psicologia Clinica dei Medici quale Disciplina del Servizio Sanitario Nazionale. Eravamo d'accordo a lasciare la Psicologia Clinica come Disciplina, ma ad una sola condizione, che fosse riservata agli Psicologi.

Più di recente, molti di voi ricorderanno la durissima polemica che ci ha contrapposto al CUN ed al prof. Violani il quale, in un documento, approvato dal Consiglio Universitario, affermava che la specializzazione in Psicologia Clinica doveva essere aperta anche ai Medici. In conformità a quella relazione il CUN autorizzò l'istituzione delle scuole di specializzazione in Psicologia Clinica a Medicina.

Ed ancora ricordiamo le migliaia di email di protesta che abbiamo inviato al CUN ed al Ministro dell'Università.

Almeno questa battaglia è stata vinta. Non è la prima e non sarà neppure l'ultima.

Certamente ne dovremo sostenere tante altre e non sempre i risultati saranno quelli da noi auspicati.

Abbiamo ancora tanti spazi da esigere e reclamare. Abbiamo il dovere di farlo per i tanti giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro e per i cittadini che, sempre più spesso, chiedono l'intervento dello Psicologo.

Mai come questa volta, in Parlamento sono state presentate tante iniziative legislative che potrebbero aprire spazi importanti per la Psicologia e per gli Psicologi. Il ddl sulla Psicoterapia, anche su negli ultimi giorni, sono emerse, manco a dirlo, fortissime opposizioni; i decreti attuativi della "626"; il parto indolore; il ddl "norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi"; ecc.

Molti sono i settori sui quali stiamo intervenendo ed è fin troppo ovvio che, queste nostre richieste e pressioni, determinino reazioni di difesa, quando non di opposizione vera e propria.

Dobbiamo ritagliarci spazi sempre più ampi, e questo suscita opposizione da parte dei soggetti/categorie che fino ad ora hanno monopolizzato questi settori. È evidente che andiamo a scontrarci con interessi corporativi (ma anche i nostri in parte lo sono). Ci scontriamo anche con i fortissimi interessi economici collegati a quello "status quo" che noi vogliamo modificare indirizzandolo a nostro vantaggio.

Non possiamo far finta di non sapere che il nostro attivismo determina reazioni tanto più importanti quanto più sono grandi gli interessi economici che andiamo a toccare.

E non possiamo assumere l'atteggiamento, tipicamente infantile, di sola rivendicazione.

Abbiamo diritti e ragioni da vendere e da far valere, ma dobbiamo essere consapevoli che gran parte di quello che chiediamo per noi, in qualche misura, lo dobbiamo sottrarre ad altri. E poco importa se la cultura, la scienza, la ragione ed il diritto sono dalla nostra parte.

Quelli ai quali vogliamo sottrarre spazi non saranno certamente contenti. E reagiscono.

Non perché ce l'hanno con noi. Semplicemente difendono quelli che ritengono essere i loro interessi.

Questa consapevolezza non ci deve far demordere o peggio distogliere dai nostri obiettivi. Dobbiamo continuare ad andare avanti affermando sempre di più e meglio il nostro ruolo, senza però sorprenderci delle reazioni di chi si sente, a torto o a ragione, minacciato nei propri interessi.

È parte integrante delle dinamiche sociali. Un solo, semplice, esempio.

Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma minaccia di fare non si capisce bene cosa, perché gli Psicologi hanno ottenuto la Direzione di un (uno) Dipartimento di Salute Mentale, qualche Dirigenza di CSM e l'impegno di poter concorrere ad altre Direzioni.

Possiamo meravigliarci del fatto che gli Psichiatri o il Presidente dell'Ordine dei Medici protesti? E come potremmo? Forse che gli Psichiatri dovrebbero essere contenti perché perdono qualche Direzione di Struttura Complessa?

Onestamente non possiamo pretendere che siano contenti e che non protestino. Se ci meravigliamo di ciò, vuol dire che non abbiamo ben compreso qual è e come funziona il "mondo" nel quale ci muoviamo e quali sono le regole che lo governano.

Questo non significa dover accettare queste regole. Abbiamo, noi come anche altri, il diritto di chiedere che queste regole cambino. Ma prima di cambiarle dobbiamo conoscerle.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 932/04
Cont. 271/02

IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione lavoro

Cron. 10200
Oggetto: Violazione
diritto informazione
Affasciata n. cop
con / senza urgenza
Senza
Perugia il 8 MAR 2011
IL CANCELLIERE

Il giudice
Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 271/02 R.G. Lav. Prev. Ass.

Promossa da:

Federazione Nazionale dei Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici ed
Amministrativi del Comparto Sanità – CONFEDIR Sanità e
Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti del SSN. SINAFO, rappresentati e difesi
per delega a margine del ricorso dagli Avv.ti

Duranti ed elettivamente domiciliati in F

ricorrenti

Nei confronti della

AUSL n. 3 di Foligno in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

ed elettivamente domiciliata in Perugia,

resistente

Oggetto: violazione diritto di informazione

Conclusioni per i ricorrenti

Voglia il giudice adito

Accertare e dichiarare la violazione del diritto di informazione e consultazione
tempestiva delle OO.SS. ricorrenti da parte dell' Azienda Intimata in relazione
all' adozione delle delibere n. 570, 571 e 572 dell' 11.10.2000;

accertare e dichiarare che la violazione dei diritti di informazione e
consultazione sindacale di cui sopra ha prodotto danni di immagine e di rispetto
alla funzione sindacale, entrambi matrimonialmente valutabili, delle OO.SS.

ricorrenti;

W

di conseguenza condannare l' Azienda , Unità sanitaria locale n. 3 di Foligno al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese,funzioni ed onorari di lite

Conclusioni per la resistente

Respingere le domande ex adverso formulate perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il ricorso che ha dato origine alla presente causa i ricorrenti esponevano che con le delibere n.ri 570, 571, 572 dell' 11.10.2000 il Direttore Generale della USL n.3 di Foligno, in relazione alla promulgazione della L. 10.8.2000 n. 251, deliberava di procedere a profonde variazioni nella dotazione organica complessiva dell' Azienda Sanitaria medesima.

Nell' adottare tali provvedimenti veniva omesso di dar corso alle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dal CCNL 1998-2001 applicabile.

Le OO.SS. erano venute a conoscenza dell' adozione dei menzionati provvedimenti solo nel dicembre 2001 senza che le Azienda le avesse mai informate ovvero consultate.

In relazione a tale fatto veniva instaurato il presente giudizio e formulate le conclusioni sopra specificate.

L' AUSL n. 3 con sede in Foligno si costituiva e chiedeva il rigetto del proposto ricorso.

La causa istruita con la documentazione in atti era decisa all' udienza del 3.11.2004 come risulta dal relativo separato dispositivo.

Come risulta dalle conclusioni sopra riportate i ricorrenti chiedono che venga accertato e dichiarato che le delibere n. 570, 571, 572 dell' 11.10.2000 sono state adottate senza il rispetto del diritto di informazione e consultazione delle OO.SS. In relazione a ciò viene chiesto il risarcimento dei danni per la lesione dell' immagine e della funzione sindacale in tal modo cagionata.



[Handwritten signature]


A sostegno del ricorso vengono richiamati gli artt. 3 e 6 CCNL dell' Area della Dirigenza sanitaria; professionale, tecnica ed amministrativa 1998-2001, dai quali emergerebbe, per le amministrazioni pubbliche, l' obbligo di consultazione delle organizzazioni sindacali nella determinazione della organizzazione, disciplina degli uffici, consistenza e variazione delle dotazioni organiche. Riguardando le deliberazioni in oggetto decisioni in materia di organico rientranti nelle previsioni appena ricordate, sarebbe stata necessaria la previa consultazione delle OO.SS.

Parte resistente per contrastare l' assunto dei ricorrenti richiama la L. 10.8.2000 n. 251 recante anche a disciplina delle professioni sanitarie e richiama, altresì, la previsione effettuata dal legislatore in forza della quale nelle Regioni nelle quali sono state emanate norme per l' attribuzione delle funzioni di direzione relativa alle attività della specifica area professionale le Aziende possono conferire immediatamente gli incarichi di dirigente. Rientrando la Regione Umbria nel novero di tali Regioni la censura mossa alle deliberazioni 570, 571 e 572 non può quindi essere accolta. Viene altresì evidenziato che le deliberazioni in oggetto sono atti applicativi di un lungo processo di ristrutturazione e proprio in relazione a tale loro natura non vi era la necessità della previa consultazione o informazione nei confronti delle OO.SS.

Non si ritiene condivisibile tale assunto.

Premesso che la circostanza di fatto relativa alla mancata previa informazione e consultazione delle OO.SS. non è contestata e che il menzionato processo di ristrutturazione, pur lungo, non consente di ritenere che sui punti specifici oggetto delle deliberazioni ci sia stata puntuale informazioni nei confronti delle OO.SS. attuali ricorrenti, va osservato quanto segue: l' art. 3 del CCNL relativo al quadriennio 1998-2001 dell' area della dirigenza sanitaria e applicabile (v doc. 4) indica "la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali" con la previsione, tra l' altro, della "concertazione, consultazione e informazione (lett.c del menzionato articolo).

Il successivo art. 6 del medesimo CCNL specifica e disciplina gli istituti della informazione, concertazione e consultazione



1

Inoltre, le deliberazioni oggetto di censura prevedevano l'istituzione di un posto di dirigente dell'assistenza tecnico sanitaria e la soppressione di un posto di farmacista dirigente (deliberazione n. 570); l'istituzione di un posto di dirigente dell'assistenza sanitaria riabilitata e la soppressione di un posto di chimico dirigente (deliberazione n. 571); l'istituzione di un posto di dirigente dell'assistenza ostertrica e la soppressione di posto di chimico dirigente (deliberazione 572).

La natura e rilevanza delle deliberazioni richiedeva, ex art. 6 del CCNL, l'informazione tempestiva alle OO.SS. si da consentire la possibilità di attivare mediante richiesta scritta la concertazione secondo quanto stabilito ai punti A) e B), rispettivamente per l'informazione e la concertazione.

Non risulta che siano state realizzate le condizioni di informazione e di concertazione richieste e appena ricordate. In particolare, il documento 4 relativo alla modifica alla organizzazione del DITRO datato 4.1.1999, richiamato e prodotto da parte resistente, non pare che riguardi i medesimi oggetti delle deliberazioni censurate, né risulta che il medesimo concreti l'informazione dovuta ex artt. 3 e 6 del CCNL sopra ricordato. Quanto poi agli atti normativi pure menzionati da parte resistente, gli stessi non si ritiene che contengano o possano contenere una qualche deroga a quanto stabilito con la contrattazione collettiva in materia di tempestiva informazione.

Sotto tale profilo il ricorso va pertanto accolto.

Per quanto riguarda gli altri punti del ricorso, gli stessi vanno disattesi. Va infatti rilevato che la ravvisata violazione del diritto all'informazione non comporta necessariamente la declaratoria di un danno subito dai ricorrenti e la possibilità di procedere alla quantificazione dello stesso con condanna della AUSL al risarcimento.

In primo luogo va osservato che dalla stessa previsione dell'art. 6 del CCNL più volte citato, risulterebbe che il diritto di informazione non appare quale valore in sé, ma in funzione della attivazione della concertazione, la quale, però, viene prevista in termini di mera facoltà e possibilità (art. 6 punto B del CCNL) e appare finalizzata alla indicazione delle "posizioni delle parti nelle materie" in oggetto.

Sotto altro profilo va rilevato che la violazione del diritto di informazione non è necessariamente ed in qualunque caso essa violazione si verifichi, correlata alla lesione dell' Immagine e del rispetto della funzione sindacale. Potrebbero infatti verificarsi situazioni in cui la mancata informazione non abbia avuto alcun rilievo e non abbia quindi prodotto alcun danno di Immagine in qualche modo apprezzabile e suscettibile quindi di valutazione in termini di diritto al risarcimento. Ora, per quanto in particolare riguarda la vicenda per cui è causa, nessun elemento di prova è stato fornito o richiesto per dimostrare che le OO.SS. che dovevano essere destinatarie della informazione in parola, dalla mancata tempestiva informazione abbiano avuto conseguenze in qualche modo apprezzabili. Non risulta, cioè, che le OO.SS. parti ricorrenti abbiano effettivamente perso adesioni, ovvero abbiano ricevuto critiche e/o censure tali da evidenziare o indicare una diminuzione del prestigio, della credibilità e della possibilità di svolgere la loro funzione.

Tale parte del ricorso va pertanto respinto.

La natura della controversia e l' esito della stessa concretano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Dichiara la violazione del diritto di informazione e di consultazione di cui all' art. 6 del CCNL 1998-2001 nei confronti delle OO.SS. ricorrenti da parte della AUSL n. 3 in relazione all' adozione delle delibere n. 570, 571, 572 dell' 11.10.2000;

rigetta nel resto.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Perugia 3.11.2004



IL CANCELLIERE

Il Giudice

Depositato in Cancelleria
Perugia, il 17 FEB. 2005

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

**Linee guida in materia di trattamento
di dati personali di lavoratori per finalità
di gestione del rapporto di lavoro
in ambito pubblico**
14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

Registro delle deliberazioni
Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);

Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico;

Ritenuta l'opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni interessate;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

DELIBERA:

1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007)

Sommario

1. Premessa

- 1.1. Scopo delle linee guida
- 1.2. Ambiti considerati

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

- 2.1. Considerazioni generali
- 2.2. Liceità, pertinenza, trasparenza
- 2.3. Finalità

3. Titolare, responsabile e incaricati del trattamento

- 3.1. Corretta individuazione delle figure
- 3.2. Medico competente

4. Dati sensibili e rapporti di lavoro

5. Comunicazione di dati personali

- 5.1. Comunicazione
- 5.2. Rapporti con le organizzazioni sindacali
- 5.3. Modalità di comunicazione

6. Diffusione di dati personali

- 6.1. Dati relativi a concorsi e selezioni
- 6.2. Dati relativi all'organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari di cariche e incarichi pubblici
- 6.3. Atti in materia di organizzazione degli uffici
- 6.4. Cartellini identificativi

7. Impronte digitali e accesso al luogo di lavoro

- 7.1. Principi generali
- 7.2. Casi particolari

8. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

- 8.1. Dati sanitari
- 8.2. Assenze per ragioni di salute
- 8.3. Denuncia all'Inail
- 8.4. Visite medico legali
- 8.5. Abilitazione al porto d'armi e alla guida
- 8.6. Altre informazioni relative alla salute

9. Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose

1. Premessa

1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità.

Le presenti linee guida seguono quelle adottate rispetto agli analoghi trattamenti effettuati da datori di lavoro privati ⁽¹⁾, con le quali coincidono per molteplici aspetti che sono comunque riprodotti nel presente documento.

L'adozione di distinte linee guida per il settore pubblico deriva dall'esigenza di evidenziare, nel quadro della tendenziale uniformità dei principi applicabili al rapporto di lavoro ⁽²⁾, alcune specificità che si pongono per i soggetti pubblici datori di lavoro (taluni presupposti del trattamento; speciali disposizioni che prevedono casi di necessaria comunicazione o diffusione di dati; situazioni particolari).

Come per il settore privato, le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono particolari divieti o limiti in relazione a taluni settori o a specifici casi di trattamento (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice).

1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono, in particolare, alla comunicazione e alla diffusione di dati e al trattamento delle informazioni sensibili (in specie, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e le convinzioni religiose) o di dati biometrici relativi a lavoratori alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1. Considerazioni generali. Anche per i datori di lavoro pubblici il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e conformando il medesimo trattamento ai principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, sia per le modalità di esercizio dei diritti, sia per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento ⁽³⁾.

I lavoratori, nel rapporto con il proprio datore di lavoro pubblico, hanno diritto di ottenere che il trattamento dei dati effettua-

to mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei predetti diritti e libertà ⁽⁴⁾.

Assume quindi particolare rilievo la necessità che i soggetti pubblici colgano l'occasione della progressiva introduzione di nuove tecniche rispetto alle modalità tradizionali di trattamento dei dati su base cartacea per valutare preventivamente come rendere efficienti i propri sistemi informativi, individuando forme adeguate di trattamento che tutelino appieno i lavoratori.

Le cautele e gli accorgimenti devono essere opportunamente graduati tenendo conto anche delle diverse forme del trattamento e della differente natura dei dati comuni e sensibili.

2.2. Liceità, pertinenza, trasparenza. Il datore di lavoro pubblico può lecitamente trattare dati personali dei lavoratori nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, anche in attuazione di direttive comunitarie (nn. 95/46/Ce e 2002/58/Ce), prescrive che il trattamento di dati personali per la gestione del rapporto di lavoro avvenga, in particolare:

- rispettando i principi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice);
- attenendosi alle funzioni istituzionali e applicando i presupposti e i limiti previsti da leggi e regolamenti rilevanti per il trattamento, in particolare in materia di pubblico impiego (art. 18 del Codice);
- dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice);
- limitando il trattamento di dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni di trattamento individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del Codice);
- informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13 del Codice);
- adottando adeguate misure di sicurezza, idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra cui accessi ed utilizzazioni indebiti, rispetto ai quali l'amministrazione può essere chiamata

a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15 e 31 e ss. del Codice).

2.3. Finalità. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, riferibili ai lavoratori deve essere orientato in concreto all'esclusivo o prevalente scopo di adempiere agli obblighi e ai compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Oltre alle leggi e ai regolamenti, anche i contratti collettivi (nazionali e integrativi) contengono alcune previsioni che permettono di trattare lecitamente informazioni di natura personale anche per ciò che attiene all'attività sindacale (ad esempio, per determinare il trattamento economico fondamentale ed accessorio, per fruire di permessi o di aspettative sindacali, per accedere a qualifiche, per la mobilità o per la responsabilità disciplinare).

Il trattamento effettuato dal soggetto pubblico deve attenersi in concreto a queste disposizioni e restare compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti o già trattati (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

Particolare attenzione deve essere posta alle disposizioni dei contratti collettivi che prevedono la conoscenza di dati da parte di organizzazioni sindacali, avendo cura che il doveroso rispetto degli obblighi di informativa, consultazione, concertazione e contrattazione che comportano la comunicazione di informazioni alle medesime organizzazioni avvenga nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

I soggetti pubblici potrebbero peraltro cogliere l'occasione dei rinnovi dei contratti collettivi per verificare l'attualità e la chiarezza di tali previsioni contrattuali, verificando anche la loro adeguatezza rispetto a casi che si verificano in concreto (si pensi al problema della contestuale iscrizione dei lavoratori a più organizzazioni sindacali contestata da alcuna di esse).

In questo quadro occorre anche mantenere distinti i casi in cui è prevista specificamente la comunicazione solo di dati numerici aggregati da quelli in cui, in un'ottica di trasparenza e graduazione dell'accesso delle organizzazioni sindacali ad informazioni personali che risultino necessarie per verificare in conformità alla legge la concreta applicazione delle disposizioni del contratto collettivo da parte del datore di lavoro, è invece consentita (ed è giustificata in rapporto al caso concreto) la conoscenza di dati riferiti a singoli lavoratori.

In tale ottica, nell'ambito della disciplina contrattuale, si potrebbe pertanto prevedere di regola un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a

single unità organizzative ovvero a gruppi di lavoratori e, soltanto in presenza di successive anomalie o di specifiche esigenze di verifica, consentire (in casi espressamente previsti e circostanziati) all'organizzazione sindacale di conoscere anche informazioni personali relative a singoli o a gruppi di lavoratori. Ciò sempreché, nel caso concreto, sia effettivamente necessario per dimostrare la corretta applicazione dei criteri pattuiti e la comunicazione sia limitata alle informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto a tale scopo. Resta fermo che l'eventuale successivo trattamento illecito o non corretto delle informazioni acquisite da parte dell'organizzazione sindacale si svolge nella sfera di responsabilità della medesima organizzazione ⁽⁵⁾.

3. Titolare, responsabile e incaricati del trattamento

3.1. Corretta individuazione delle figure. Resta importante individuare correttamente i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati nell'ambito della pubblica amministrazione "titolare" del trattamento ("incaricati"; eventuali "responsabili"), definendo chiaramente le rispettive attribuzioni (artt. 4, comma 1, lett. f), g) e h), 28, 29 e 30 del Codice).

Rinviando per brevità di esposizione ai numerosi pronunciamenti del Garante sul tema, giova ricordare che in linea di principio, per individuare il titolare del trattamento, occorre far riferimento all'amministrazione o ente centrale o locale nel suo complesso, anziché a singole articolazioni interne o alle persone fisiche che l'amministrano o la rappresentano (ad esempio, il ministro, il direttore generale o il presidente) ⁽⁶⁾.

Nelle amministrazioni più articolate, specie di grandi dimensioni o ramificate sul territorio, è possibile che alcune figure o unità organizzative siano dotate in conformità alla legge di poteri decisionali effettivamente del tutto autonomi riguardo ai trattamenti di dati personali. In tal caso, rispettando in concreto quanto previsto dal Codice (art. 28), tali articolazioni possono essere considerate lecitamente quali "titolari" autonomi o eventuali "contitolari del trattamento" (si pensi, ad esempio, ad una singola direzione generale o area geografica di un'amministrazione ministeriale di particolare complessità organizzativa ⁽⁷⁾).

Nel rispetto dei principi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati personali (cfr. punto 2), le amministrazioni devono disciplinare le modalità del trattamento, designando gli eventuali soggetti responsabili e, in ogni caso, le persone fisiche incaricate, che possono acquisire lecitamente conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, attenendosi

alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30).

È, infatti, facoltà delle amministrazioni designare alcuni soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti od organismi) quali "responsabili" del trattamento, delineandone analiticamente e per iscritto i compiti attribuiti, e individuando al loro interno, se del caso, ulteriori livelli di responsabilità in base all'organizzazione delle divisioni e degli uffici o alle tipologie di trattamenti, di archivi e di dati, sempreché ciascuno di questi dimostri l'esperienza, la capacità e l'affidabilità richieste dalla legge (art. 29 del Codice).

È necessario invece che ogni lavoratore sia preposto per iscritto, in qualità di "incaricato", alle operazioni di trattamento e sia debitamente istruito in ordine all'accesso e all'utilizzo delle informazioni personali di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. La designazione degli incaricati può essere effettuata nominativamente o, specie nell'ambito di strutture organizzative complesse, mediante atti di preposizione del lavoratore a unità organizzative per le quali venga altresì previamente individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito (art. 30 del Codice).

3.2. Medico competente. Anche il datore di lavoro pubblico deve svolgere alcuni trattamenti di dati in applicazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 1, commi 1 e 2, d.lg. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nella cornice più ampia delle misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lg. n. 626/1994, il correlato trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).

In questo ambito il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori (art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt. 17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b), 59-sexiesdecies, 70, 72-undecies e 87 d.lg. n. 626/1994).

Detta cartella è custodita presso l'amministrazione "con salvaguardia del segreto professionale, e consegnata in copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta" (artt. 4, comma 8, e 17, comma 1, lett. d), d.lg. n. 626/1994); in caso di ces-

sazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (artt. 59-sexiesdecies, comma 4, 70, comma 4, 72-undecies, comma 3 e 87, comma 3, lett c), d.lg. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa ⁽⁸⁾.

In relazione a tali disposizioni, al medico competente è consentito trattare dati sanitari dei lavoratori anche mediante annotazione nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato a cura del medico.

Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali dell'amministrazione (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti) ma, come detto, "con salvaguardia del segreto professionale" ⁽⁹⁾.

Il datore di lavoro pubblico è tenuto, su parere del medico competente (o qualora quest'ultimo lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati; in questo specifico contesto il datore di lavoro può accedere al giudizio di idoneità del lavoratore allo svolgimento di date mansioni, anziché alle specifiche patologie accertate ⁽¹⁰⁾.

Il medico può farsi assistere da personale sanitario, anche dipendente dello stesso datore di lavoro pubblico, che deve essere designato quale incaricato del trattamento dei dati personali impartendo ad esso specifiche istruzioni per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate (art. 30 del Codice). In tal caso, a prescindere da quale sia il titolare del trattamento e dagli eventuali obblighi in tema di segreto d'ufficio, il medico competente deve predisporre misure idonee a garantire il rispetto del segreto professionale da parte dei propri collaboratori che non siano tenuti per legge al segreto professionale, mettendoli ad esempio a conoscenza di tali disposizioni e delle relative sanzioni (art. 10 del codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006; art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999) ⁽¹¹⁾.

4. Dati sensibili e rapporto di lavoro

Le pubbliche amministrazioni devono adottare maggiori cautele se le informazioni personali sono idonee a rivelare profili particolarmente delicati della vita privata dei propri dipendenti quali

la salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

In linea generale il datore di lavoro pubblico può utilizzare informazioni sensibili relative al proprio personale in attuazione della normativa in materia di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, per finalità di formazione, nonché per concedere benefici economici e altre agevolazioni (artt. 112, 95 e 68 del Codice).

Come sopra ricordato, il datore di lavoro pubblico deve limitare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del Codice) ⁽¹²⁾.

Nel perseguire tali finalità occorre comunque rispettare i principi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e, quando non si possa prescindere dall'uso di informazioni personali sensibili o giudiziarie, di trattare dati solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni indispensabili in relazione alla specifica finalità di gestione del rapporto di lavoro (artt. 3 e 22 del Codice).

Scaduto il termine transitorio del 28 febbraio 2007, il trattamento da parte di un soggetto pubblico che non sia previsto da tali fonti normative è ora illecito e, oltre all'inutilizzabilità dei dati trattati, può comportare l'adozione di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lett. a) e 2, del Codice) ⁽¹³⁾.

Resta ferma la possibilità per le amministrazioni che non abbiano eventualmente adottato i necessari atti regolamentari entro il suddetto termine, di provvedervi comunque con sollecitudine, al fine rendere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari.

5. Comunicazione di dati personali

5.1. Comunicazione. Specifiche disposizioni legislative o regolamentari individuano i casi in cui l'amministrazione pubblica è legittimata a comunicare informazioni che riguardano i lavoratori a terzi, soggetti pubblici o privati (art. 19 del Codice).

Quando manca una tale previsione specifica non possono essere quindi comunicati dati personali del dipendente (ad esempio, quelli inerenti alla circostanza di un'avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all'irrogazione di

sanzioni disciplinari, a trasferimenti del lavoratore come pure altre informazioni contenute nei contratti individuali di lavoro) a terzi quali associazioni (anche di categoria), conoscenti, familiari e parenti.

Devono ritenersi in linea generale lecite le comunicazioni a terzi di informazioni di carattere sensibile relative ad uno o più dipendenti, quando esse siano realmente indispensabili per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'instaurazione e alla gestione di rapporti di lavoro da parte di soggetti pubblici di cui all'art. 112 del Codice. Tali comunicazioni possono avere ad oggetto dati individuati nei pertinenti atti regolamentari dell'amministrazione e che siano in concreto indispensabili, pertinenti e non eccedenti in rapporto ai compiti e agli adempimenti che incombono al soggetto pubblico in qualità di datore di lavoro in base alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 20 e 22 del Codice) ⁽¹⁴⁾.

La disciplina di protezione dei dati consente inoltre al datore di lavoro pubblico di rendere conoscibili a terzi dati personali del dipendente in attuazione delle disposizioni che definiscono presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi (contenenti dati personali) ⁽¹⁵⁾ o che prevedono un determinato regime di conoscibilità per talune informazioni ⁽¹⁶⁾, ovvero in virtù di una delega conferita dall'interessato.

Oltre a designare i soggetti che possono venire lecitamente a conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, quali incaricati o responsabili del trattamento, il datore di lavoro deve adottare particolari cautele anche nelle trasmissioni di informazioni personali che possono intervenire tra i medesimi incaricati o responsabili nelle correnti attività di organizzazione e gestione del personale. In tali flussi di dati occorre evitare, in linea di principio, di fare superflui riferimenti puntuali a particolari condizioni personali riferite a singoli dipendenti, specie se riguardanti le condizioni di salute, selezionando le informazioni di volta in volta indispensabili, pertinenti e non eccedenti (artt. 11 e 22 del Codice) ⁽¹⁷⁾.

A tal fine, può risultare utile esplicitare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni generiche e utilizzando, in casi appropriati, codici numerici, come pure riportare tali informazioni – quale presupposto degli atti adottati – solo nei provvedimenti messi a disposizione presso gli uffici per eventuali interessati e controinteressati (limitandosi quindi a richiamarli anche nelle comunicazioni interne e indicando gli estremi o un estratto del loro contenuto) ⁽¹⁸⁾.

5.2 Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative. Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi ⁽¹⁹⁾, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili ⁽²⁰⁾. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori ⁽²¹⁾.

Resta disponibile per l'organizzazione sindacale anche la possibilità di presentare istanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori su delega o procura (art. 9, comma 2, del Codice), come pure la facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del Codice) ⁽²²⁾. Il rifiuto, anche tacito, dell'accesso ai documenti amministrativi, è impugnabile presso il tribunale amministrativo regionale, la Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il difensore civico (artt. 25 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile ⁽²³⁾ e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).

5.3. Modalità di comunicazione. Fuori dei casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice), l'amministrazione deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più

opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).

L'utilizzo del telefax come mezzo di comunicazione è consentito sebbene, in taluni casi, specifiche disposizioni prevedano apposite modalità di inoltro delle comunicazioni, come, ad esempio, nell'ambito di procedimenti disciplinari ⁽²⁴⁾. Anche per il telefax si devono comunque adottare opportune cautele che favoriscano la conoscenza dei documenti da parte delle sole persone a ciò legittimate.

6. Diffusione di dati personali

La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m) e 19, comma 3, del Codice), anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").

A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, l'amministrazione, sulla base di apposite disposizioni regolamentari può, infatti, valorizzare anche l'utilizzo di reti telematiche per mettere a disposizione atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni eventualmente idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, la cui diffusione è vietata (artt. 22, comma 8, del Codice). A tale divieto non è consentito derogare invocando generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza delle procedure in materia di organizzazione del personale e degli uffici, come quelle relative alla mobilità dei dipendenti pubblici ⁽²⁵⁾. Non è ad esempio consentito diffondere i nominativi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio contenuti in elenchi e graduatorie, atteso che il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è ribadito espressamente dal Codice anche in relazione allo svolgimento delle attività di concessione di benefici ed agevolazioni previste dalla legge e dai regolamenti (art. 68, comma 3, del Codice) ⁽²⁶⁾.

6.1 Dati relativi a concorsi e selezioni. Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni si procede comunque, di regola, alla pubblicazione di graduatorie e di esiti di concorsi e selezioni pubbliche.

Ad esempio, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni o per attribuire specifici incarichi professionali devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'amministrazione interessata, dandone, se previsto, contestuale avviso sulla Gazzetta Ufficiale ⁽²⁷⁾. Un analogo regime di conoscibilità è previsto per le procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni riassuntive dei lavori svolti dalle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative e negli annessi giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati ⁽²⁸⁾.

La diffusione, che l'amministrazione può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, deve avere ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).

Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice fiscale ⁽²⁹⁾. Anche in tale ambito i soggetti pubblici possono avvalersi di nuove tecnologie per facilitare le comunicazioni con gli interessati riguardanti concorsi o selezioni pubbliche, mediante, ad esempio, la ricezione on-line di domande di partecipazione a concorsi e selezioni, corredate di diversi dati personali. A tale proposito va rilevato che le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali rendono, in linea generale, lecita l'operazione di diffusione dei relativi dati personali a prescindere dal mezzo utilizzato.

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola (v. art. 19, c. 3, del Codice) la diffusione di tali informazioni in maniera tendenzialmente uniforme, sia che essa avvenga attraverso una pubblicazione cartacea, sia attraverso la messa a disposizione su Internet mediante una pagina web ⁽³⁰⁾.

Va tuttavia evidenziato che le caratteristiche di Internet consentono a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme

me consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, più o meno aggiornate e di natura differente ⁽³¹⁾.

Nell'utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca esterno ai siti. Si pensi alle pagine web contenenti dati relativi a esiti, graduatorie e giudizi di valutazione, che in termini generali dovrebbero essere conosciute più appropriatamente solo consultando un determinato sito Internet, oppure attribuendo solo alle persone interessate una chiave personale di accesso (a vari dati relativi alla procedura, oppure solo a quelli che li riguardano), o predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato nelle quali possono essere riportate ulteriori informazioni accessibili anche ai controinteressati ⁽³²⁾.

Ancorché, talvolta, la disciplina normativa di settore preveda espressamente forme specifiche e circoscritte di divulgazione (mediante, ad esempio, la sola messa a disposizione di documenti presso gli uffici o la sola affissione di atti in bacheche nei locali dell'amministrazione, ovvero mediante materiale affissione all'albo pretorio ⁽³³⁾), tali forme di pubblicazione non autorizzano, di per sé, a trasporre tutti i documenti contenenti dati personali così pubblicati in una sezione del sito Internet dell'amministrazione liberamente consultabile. Al tempo stesso, ciò non preclude all'amministrazione di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti posti dai principi di pertinenza e non eccedenza. In ogni caso, è ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'amministrazione ⁽³⁴⁾.

6.2 Dati relativi all'organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari di cariche e incarichi pubblici.

Alcuni specifici obblighi normativi – taluni dei quali si richiamano di seguito a titolo meramente esemplificativo – impongono ad amministrazioni pubbliche di rendere noti, attraverso i propri siti Internet, determinati dati personali concernenti i propri dipendenti (es. organigramma degli uffici con l'elenco dei nominativi dei dirigenti; elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive). ⁽³⁵⁾

Tali dati, sebbene siano di fatto disponibili in Internet, sono utilizzabili da terzi (in particolare, gli indirizzi di posta elettronica) solo in relazione ad eventi, comunicazioni e scopi correlati alle funzioni istituzionali e al ruolo ricoperto dall'interessato all'interno dell'amministrazione. I medesimi dati non sono quindi utilizzabili liberamente da chiunque per inviare, ad esempio,

comunicazioni elettroniche a contenuto commerciale o pubblicitario ⁽³⁶⁾.

In virtù della disciplina sul riordino della dirigenza statale le amministrazioni dello Stato possono altresì diffondere in Internet i dati personali dei dirigenti inquadrati nei ruoli istituiti da ciascuna amministrazione (art. 23 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), nel rispetto dei principi di completezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 11 del Codice) ⁽³⁷⁾.

Altre disposizioni di settore prevedono, inoltre, specifici regimi di pubblicità per talune informazioni personali concernenti le retribuzioni, i livelli stipendiali o le situazioni patrimoniali di titolari di cariche e incarichi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si menziona il caso delle amministrazioni e degli organismi tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con determinato incarico (conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), nonché dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa ⁽³⁸⁾.

Un ampio regime di conoscibilità è previsto da specifiche disposizioni legislative anche per i livelli stipendiali e le situazioni patrimoniali di parlamentari e consiglieri di enti locali, seppure mediante differenti modalità di diffusione ⁽³⁹⁾. Alcune disposizioni permettono inoltre al datore di lavoro pubblico di acquisire, ma non di pubblicare, taluni dati personali relativi alla situazione patrimoniale dei propri dirigenti e, se vi consentono, del coniuge e dei figli conviventi, previa idonea informativa sul trattamento che ne verrà effettuato (art. 13 del Codice). Le medesime disposizioni non consentono, tuttavia, alle amministrazioni di conoscere l'integrale contenuto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali possono essere contenute informazioni eccedenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, alcune delle quali aventi –peraltro- anche natura "sensibile" (si pensi, ad esempio, ad alcune particolari tipologie di spese per le quali sono riconosciute apposite detrazioni d'imposta) ⁽⁴⁰⁾.

6.3. **Atti in materia di organizzazione degli uffici.** Salvo che ricorra una delle ipotesi sopra richiamate o previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, non è di regola lecito diffondere informazioni personali riferite a singoli lavoratori attraverso la loro pubblicazione in comunicazioni e docu-

menti interni affissi nei luoghi di lavoro o atti e circolari destinati alla collettività dei lavoratori, come nelle ipotesi di informazioni riguardanti contratti individuali di lavoro, trattamenti stipendiali o accessori percepiti, assenze dal lavoro per malattia, ferie, permessi, iscrizione e/o adesione di singoli dipendenti ad associazioni.

In presenza di disposizioni legislative o regolamentari che prevedono forme di pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate dall'amministrazione⁽⁴¹⁾ o degli atti conclusivi di taluni procedimenti amministrativi occorre, poi, valutare con attenzione le stesse tecniche di redazione dei provvedimenti e delle deliberazioni in materia di organizzazione del personale. Nel rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi⁽⁴²⁾ vanno pertanto selezionate le informazioni da diffondere alla luce dei principi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 11 e 22 del Codice). Un'attenta valutazione, nei termini sopra richiamati, è indispensabile soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili o di carattere giudiziario: si pensi, ad esempio, agli atti in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari o relativi a controversie giudiziarie nelle quali siano coinvolti singoli dipendenti⁽⁴³⁾.

Con specifico riferimento alle finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici o di abilitazioni, ad esempio, il trattamento può comprendere la diffusione dei dati sensibili nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività medesime, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando, comunque, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 68, comma 3, del Codice).

Ove costituiscano presupposto dei provvedimenti adottati, tali informazioni vanno riportate solo negli atti a disposizione negli uffici consultabili esclusivamente da interessati e controinteressati, omettendo quindi di dettagliarle nel corpo degli atti da pubblicare e richiamandone soltanto gli estremi e/o un estratto dei relativi atti d'ufficio.

6.4. Cartellini identificativi. Analogamente, determina un'ipotesi di diffusione dei dati personali l'esibizione degli stessi su cartellini identificativi, appuntati, ad esempio, sull'abito o sulla divisa del personale di alcune strutture della pubblica amministrazione o di concessionari pubblici, in attuazione di taluni atti

amministrativi di natura organizzativa, a livello sia nazionale, sia locale⁽⁴⁴⁾.

Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni i cartellini identificativi possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa⁽⁴⁵⁾, nonché per migliorare il rapporto fra operatori ed utenti.

Nel selezionare i dati personali destinati ad essere diffusi attraverso i cartellini identificativi, le amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice), specie in assenza di necessarie disposizioni di legge o regolamento che prescrivano l'adozione per determinati dipendenti di cartellini identificativi e ne individuino eventualmente anche il relativo contenuto.

In tali ipotesi, alla luce di specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione del servizio e/o di collaborazione da parte dell'utente può risultare giustificato, in casi particolari e con riferimento a determinate categorie di dipendenti, riportare nei cartellini elementi identificativi ulteriori rispetto alla qualifica, al ruolo professionale, alla fotografia o ad un codice identificativo quali, ad esempio, le loro generalità (si pensi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e al rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari coinvolti).

7. Impronte digitali e accesso al luogo di lavoro

Anche nell'ambito del pubblico impiego⁽⁴⁶⁾, non è consentito utilizzare in modo generalizzato sistemi di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti mediante la raccolta di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali. I dati biometrici, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta digitale, partendo dal modello di riferimento (template), e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa.

7.1. Principi generali. Il trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione dell'orario di lavoro è riconducibile alle finalità perseguite dai soggetti pubblici quali datori di lavoro legittimati ad accertare il rispetto dell'orario di lavoro mediante "forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato"⁽⁴⁷⁾ (e in taluni casi a garantire speciali livelli di sicurezza), ma deve essere effettuato

nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il principio di necessità impone a ciascuna amministrazione titolare del trattamento di accertare se la finalità perseguita possa essere realizzata senza dati biometrici o evitando ogni eccesso nel loro utilizzo che ne comporti un trattamento sproporzionato (artt. 3 e 11 del Codice). Devono essere quindi valutati preventivamente altri sistemi, dispositivi e misure di sicurezza fisiche e logistiche che possano assicurare una puntuale e attendibile verifica delle presenze e degli ingressi sul luogo di lavoro.

Resta in particolare privo di giuridico fondamento l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle impronte digitali per verificare l'esatto adempimento di prestazioni lavorative, ove siano attivabili misure "convenzionali" non lesive dei diritti della persona quali, ad esempio, apposizioni di firme anche in presenza di eventuale personale incaricato, fogli di presenza o sistemi di timbratura mediante badge magnetico.

Di regola, non è pertanto consentito il trattamento di dati relativi alle impronte digitali per accertare le ore di lavoro prestate effettivamente dal personale dislocato anche in sedi distaccate o addetto a servizi esterni, con riferimento, ad esempio, all'esigenza di computare con sistemi oggettivi le turnazioni, l'orario flessibile, il recupero, i permessi, il lavoro straordinario, i buoni pasto, nonché di prevenire eventuali usi abusivi o dimenticanze del badge.

Non può desumersi alcuna approvazione implicita dal semplice inoltro al Garante di note relative a progetti di installazione di impianti di rilevazione di impronte digitali, cui eventualmente non segua un esplicito riscontro dell'Autorità.

7.2. Casi particolari. Di regola, sistemi di rilevazione di impronte digitali nel luogo di lavoro possono essere quindi attivati soltanto per particolari esigenze di controllo dell'accesso a speciali aree dei luoghi di lavoro in cui si debbano assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, in relazione a specifiche necessità quali, ad esempio, la destinazione dell'area interessata:

1. allo svolgimento di attività aventi particolare carattere di segretezza, ovvero prestate da personale selezionato e impiegato in attività che comportano la necessità di trattare informazioni rigorosamente riservate (es. accesso a sale operative ove confluiscono segnalazioni afferenti alla sicurezza anticrimine; aree adibite ad attività inerenti alla difesa e alla sicurezza dello Stato; ambienti di torri di controllo aeroportuali);
2. alla conservazione di oggetti di particolare valore o la cui

disponibilità deve essere ristretta ad un numero circoscritto di dipendenti in quanto un loro utilizzo improprio può determinare una grave e concreta situazione di rischio per la salute e l'incolumità degli stessi o di terzi (es. ambienti ove sono custodite sostanze stupefacenti o psicotrope).

Nelle ipotesi sopramenzionate il trattamento di dati relativi alle impronte digitali è ammesso a condizione che:

- sia sottoposto con esito positivo – di regole, a seguito di un interpello del titolare ⁽⁴⁸⁾ – alla verifica preliminare, che l'Autorità si riserva di effettuare ai sensi dell'art. 17 del Codice anche per determinate categorie di titolari o di trattamenti;
- venga effettuata preventivamente la notificazione al Garante (artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice);
- non sia comunque registrata l'immagine integrale dell'impronta digitale, bensì solo il modello di riferimento da essa ricavato (template);
- tale modello non sia archiviato in una memoria centralizzata, bensì in un supporto posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (smart card o dispositivo analogo) e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo (essendo sufficiente attribuire a ciascun dipendente un codice individuale);
- sia fornita ai dipendenti interessati un'informativa specifica per il trattamento in questione (art. 13 del Codice).

8. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro pubblico deve osservare cautele particolari anche per il trattamento dei dati sensibili (artt. 4, comma 1, lett. d), 20 e 112 del Codice) e, segnatamente, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Nel trattamento di queste informazioni l'amministrazione deve rispettare anzitutto i principi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in volta previsti dalla legge (artt. 20 e 22 del Codice). È importante valorizzare tali principi nell'applicare disposizioni di servizio e regolamenti interni precedenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In tale quadro non risultano, ad esempio, lecite le modalità – utilizzate da amministrazioni militari e forze di polizia, a fini di organizzazione del lavoro e/o di turni di servizio – che prevedono la redazione di un elenco nominativo di ufficiali o agenti in licenza, recante:

- l'indicazione “per convalescenza” o “in aspettativa”, per regolare l'accesso alla caserma del personale assente dal servizio ⁽⁴⁹⁾;
- l'indicazione, su ordini di servizio o altri atti affissi nei luoghi di lavoro, i motivi giustificativi delle assenze del personale (utilizzando, ad esempio, diciture quali “a riposo medico”).

Particolari accorgimenti per la gestione dei dati sensibili possono essere previsti anche da norme estranee al Codice in materia di protezione dei dati personali, ma volte comunque a contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per instaurare e gestire il rapporto di lavoro ⁽⁵⁰⁾. La disciplina contenuta nel Codice deve essere quindi coordinata e integrata (cfr. punto 3.2.) con altre regole settoriali ⁽⁵¹⁾ o speciali ⁽⁵²⁾.

8.2. Assenze per ragioni di salute. Riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la normativa sul rapporto di lavoro e le disposizioni contenute in contratti collettivi possono giustificare il trattamento dei dati relativi a casi di infermità che determinano un'incapacità lavorativa (temporanea o definitiva), con conseguente accertamento di condizioni di salute del lavoratore da parte dell'amministrazione di appartenenza ⁽⁵³⁾, anche al fine di accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro ⁽⁵⁴⁾.

Tra questi ultimi può rientrare anche una informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza che sia contestualmente indicata esplicitamente la diagnosi ⁽⁵⁵⁾.

Non diversamente, il datore di lavoro può in vari casi trattare legittimamente dati sensibili relativi all'invalidità o all'appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice) ⁽⁵⁶⁾.

A tale riguardo va rilevata la sussistenza di specifici obblighi normativi nei riguardi del lavoratore per consentire al datore di lavoro di verificare le sue reali condizioni di salute nelle forme di legge ⁽⁵⁷⁾. Per attuare tali obblighi è ad esempio previsto che venga fornita all'amministrazione di appartenenza un'apposita documentazione a giustificazione dell'assenza, consistente in un certificato medico contenente la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità: c.d. “prognosi” ⁽⁵⁸⁾. In assenza di speciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per specifiche figure professionali ⁽⁵⁹⁾, il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l'indicazione della diagnosi ⁽⁶⁰⁾.

Anche nei casi in cui la raccolta dei dati relativi alla diagnosi sia effettuata lecitamente sulla base di tali disposizioni, in conformità ai principi di proporzionalità e indispensabilità, non è consentito all'amministrazione di appartenenza trascrivere nei documenti caratteristici o matricolari del personale le indicazioni sulla prognosi e la diagnosi contenute nei certificati prodotti dall'interessato per giustificare le assenze dal servizio (artt. 11, comma 1, lett. e) e 22, comma 9, del Codice) ⁽⁶¹⁾. A tale riguardo, va anzi rilevato che, qualora il lavoratore produca documentazione medica recante anche l'indicazione della diagnosi insieme a quella della prognosi, l'amministrazione (salvi gli speciali casi eventualmente previsti nei termini sopra indicati) deve astenersi dall'utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) invitando anche il personale a non produrre altri con le medesime caratteristiche ⁽⁶²⁾.

In linea generale, all'esito delle visite di controllo sullo stato di infermità — effettuate da medici dei servizi sanitari pubblici (art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300) ⁽⁶³⁾ —, il datore di lavoro pubblico è legittimato a conoscere i dati personali dei lavoratori riguardanti la capacità o l'incapacità al lavoro e la prognosi riscontrata, con esclusione di qualsiasi informazione attinente alla diagnosi ⁽⁶⁴⁾.

In tale quadro, il datore di lavoro può, al fine di far valere i propri diritti in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, redigere note informative, segnalazioni o denunce contenenti anche riferimenti circostanziati alle ragioni e alle modalità delle singole assenze e individuandone i destinatari nel rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza ⁽⁶⁵⁾.

Sulla base degli elementi acquisiti da segnalazioni e quesiti pervenuti all'Autorità, risulta giustificata, alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, la conoscenza da parte dell'amministrazione di appartenenza di informazioni personali relative all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, nonché alla presenza di patologie che richiedono terapie invalidanti ⁽⁶⁶⁾, quando il dipendente richiede di usufruire del trattamento di malattia o di permessi retribuiti per le assenze correlate a tali esigenze.

8.3. Denuncia all'Inail. Per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.

Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'istituto assicuratore (Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti,

per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965).

In tali casi l'amministrazione, pur potendo conoscere la diagnosi, deve comunicare all'ente assicurativo solo le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata, anziché dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sia eccedente e non pertinente —con la conseguente loro inutilizzabilità—, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2, del Codice) ⁽⁶⁷⁾.

8.4. Visite medico-legali. Le pubbliche amministrazioni possono trattare legittimamente dati idonei a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, non solo per accertare, anche d'ufficio, attraverso le strutture sanitarie pubbliche competenti, la persistente idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro ⁽⁶⁸⁾, ma anche per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, per concedere trattamenti pensionistici di privilegio o l'equo indennizzo ⁽⁶⁹⁾ ovvero per accertare, sempre per fini pensionistici, la sussistenza di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio (artt. 20 e 112, comma 2, lett. d) del Codice) ⁽⁷⁰⁾.

Nel disporre tali accertamenti le amministrazioni possono comunicare ai collegi medici competenti i dati personali sensibili del dipendente dei quali dispongano, nel rispetto del principio di indispensabilità (art. 22, commi 1, 5 e 9) ⁽⁷¹⁾; devono inoltre conformare il trattamento dei dati sanitari del lavoratore secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali (cfr. par. 4.3) ⁽⁷²⁾.

Analoghi accorgimenti devono essere adottati dagli organismi di accertamento sanitario all'atto sia della convocazione dell'interessato a visita medico-collegiale, sia della comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati all'amministrazione di appartenenza del lavoratore, ed eventualmente all'interessato medesimo. In particolare, nel caso di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o a proficuo lavoro del dipendente, alla luce del principio di indispensabilità, i collegi medici devono trasmettere all'amministrazione di appartenenza dell'interessato il relativo verbale di visita con la sola indicazione del giudizio medico-legale di idoneità, inidoneità o di altre forme di inabilità ⁽⁷³⁾.

Qualora siano trasmessi dagli organismi di accertamento sanitario verbali recanti l'indicazione della diagnosi dell'infermità o della lesione che determinano un'incapacità lavorativa, i datori

di lavoro non possono, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice).

8.5. Abilitazioni al porto d'armi e alla guida. In conformità alle norme sulle autorizzazioni di polizia per la detenzione ed il porto d'armi, le amministrazioni possono di regola trattare i dati relativi agli esiti delle visite medico-legali cui sottopongono i propri dipendenti per consentire l'adozione da parte degli uffici competenti dei provvedimenti sull'arma di servizio, ove si tratti di agenti di pubblica sicurezza, abilitati al porto di pistola ⁽⁷⁴⁾.

La normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi non autorizzano, invece, le pubbliche amministrazioni a comunicare agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, ancorché acquisite legittimamente, per consentire di verificare la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti fisici e psichici previsti dalla legge per il conseguimento della patente di guida ⁽⁷⁵⁾. Allo stato dell'attuale normativa tale attività comporta, infatti, un flusso di dati personali sensibili verso l'amministrazione dei trasporti che non risulta trovare una base di legittimazione in un'idonea disposizione normativa ⁽⁷⁶⁾, né risulta altrimenti riconducibile alle finalità di rilevante interesse pubblico connesse alla gestione di rapporti di lavoro da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato (art. 112 del Codice) ⁽⁷⁷⁾.

Siffatte operazioni di comunicazione non possono ritenersi lecite anche se effettuate da forze armate e di polizia che, in base al Codice della strada, provvedano direttamente nei riguardi del personale in servizio all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari alla guida dei veicoli in loro dotazione e al rilascio del relativo titolo abilitativo ⁽⁷⁸⁾, attesa la diversità dei presupposti per il conferimento (o l'eventuale sospensione o ritiro) della patente militare rispetto a quella civile e la sfera di discrezionalità ad esse conferite ⁽⁷⁹⁾.

8.6. Altre informazioni relative alla salute. Devono essere presi in considerazione altri casi nei quali può effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e anche di suoi congiunti), al fine di permettergli di godere dei benefici di legge: si pensi, ad esempio, alle agevolazioni previste per l'assistenza a familiari disabili, ai permessi retribuiti e ai congedi per gravi motivi familiari.

In attuazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, in occasione di istanze volte ad usufruire dei congedi a favore dei lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità, l'amministrazione di appartenenza non deve venire a

conoscenza di dati personali del congiunto portatore di handicap relativi alla diagnosi o all'anamnesi accertate dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 ⁽⁸⁰⁾. A tal fine, infatti, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una certificazione dalla quale risulti esclusivamente l'accertata condizione di handicap grave per opera delle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 ⁽⁸¹⁾.

Diversamente, per usufruire di permessi o congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari, il lavoratore è tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie da cui risultano affetti i propri familiari.

Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza di un proprio dipendente o di un familiare di questi, in caso di richieste di accesso o concorso a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l'onere di presentare (nei termini prescritti dai contratti collettivi e dagli accordi di lavoro per il pubblico impiego) specifica documentazione medica al datore di lavoro.

9. Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose

Analoghe cautele devono essere osservate nel trattamento di altre tipologie di informazioni sensibili relative al lavoratore, quali quelle idonee a rivelarne le convinzioni religiose. Il trattamento di queste informazioni deve ritenersi in via generale lecito

solo se indispensabile per la gestione da parte dei soggetti pubblici del rapporto di lavoro e di impiego, e, in particolare, per consentire l'esercizio delle libertà religiose riconosciute ai lavoratori appartenenti a determinate confessioni, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che regolano i rapporti tra lo Stato e le medesime confessioni.

Ad esempio, i dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione per la concessione dei permessi per festività religiose su specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a una determinata confessione. Le convinzioni religiose potrebbero emergere, inoltre, in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato, da alcune particolari scelte del lavoratore, rispondenti a determinati dettami religiosi, per il servizio di mensa eventualmente apprestato presso il luogo di lavoro.

Inoltre, in base alle specifiche norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, le prove del concorso scritte e orali non possono aver luogo, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi ⁽⁸⁵⁾.

In tale quadro, pertanto, nel fissare il diario delle prove concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi, non risulta giustificata la raccolta sistematica e preventiva dei dati relativi alle convinzioni religiose dei predetti candidati essendo sufficiente fissare le prove in giorni non coincidenti con dette festività.

Corte Costituzionale sentenza n. 412 luglio 1995 Vigenza art. 35 legge 56

ORDINAMENTO

DALLA CORTE COSTITUZIONALE

sentenza di conferma della vigenza dell' art. 35

.....
E' infatti necessario verificare se i requisiti richiesti permettono di raggiungere le finalità previste.

Questa individuazione delle finalità è stata fatta e la Corte ha individuato le due principali finalità contenute nell'articolo 35:

-la prima è il riconoscimento, attraverso i meccanismi previsti dall'articolo, dell'attività psicoterapeutica svolta;

-la seconda è quella di consentire la prosecuzione dell'attività psicoterapeutica.

Un'altra affermazione molto ma molto importante, contenuta nella sentenza è questa: "l'attività psicoterapeutica, difatti, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi, richiede una specifica idoneità professionale."

Questa affermazione sembra calzare a pennello rafforzando la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale di trasformare la seconda idoneità (denominata "psicologia clinica") per la Dirigenza di II livello, in "psicoterapia", con accesso consentito ai medici e agli psicologi.

Le nostre argomentazioni, suffragate da questa importantissima affermazione della Corte Costituzionale

dovrebbero a questo punto vincere le residue, ma ancora fortissime, resistenze del Ministero della Sanità.

Avremo modo tutti nelle prossime settimane di approfondire i contenuti della sentenza, di valutarne le ricadute e di ascoltare le più diverse letture ed interpretazioni.

Un dato su tutti non potrà essere nè confutato nè mistificato, ed è il riconoscimento della giusta impostazione data dal legislatore alla nostra legge ordinistica.

E ancora una volta è giusto riconoscere al prof. Ossicini il merito di aver saputo sintetizzare in modo egregio le diverse anime e le controverse impostazioni che si presentavano nel lavoro parlamentare.

Allora molti di noi dicemmo che forse quella non era una legge perfetta, ma che comunque era la migliore possibile in quel momento.

Aver superato il vaglio del Giudice Costituzionale dimostra che l'impostazione della legge non solo era la migliore possibile in quel contesto, ma che forse è anche qualcosa in più.

M. Sellini

N. 412

Sentenza 20-27 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libere professioni - Psicologi - Attività psicoterapeutica - Esercizio subordinato ad apposita specializzazione *post lauream*
- Prima applicazione della legge - Ammissione degli iscritti all'albo in possesso di specifici requisiti diversi ed ulteriori
- Discrezionalità legislativa - Salvaguardia delle posizioni pregresse - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3, 32 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), promossi con tre ordinanze emesse il 26 settembre ed il 7 dicembre 1994 dal Tribunale di Firenze ed il 13 febbraio 1995 dal Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 62, 169 e 242 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 14 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

— 27 —

Visti gli atti di costituzione di Serena Biagini, dell'Associazione unitaria psicologi italiani, dell'Ordine degli psicologi della Toscana, di Annamaria Allegri D'Amico e dell'Ordine degli psicologi della Lombardia nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Uditi l'avvocato Natale Giallongo per Serena Biagini e l'Associazione unitaria psicologi italiani, l'avvocato Valerio Onida per Annamaria Allegri D'Amico, gli avvocati Alberto Azzena e Paolo Carrozza per l'Ordine degli psicologi della Toscana, gli avvocati Cristiano Romano ed Eugenio Merlino per l'Ordine degli psicologi della Lombardia e l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 26 settembre (r.o. n. 62 del 1995) ed il 7 dicembre 1994 (r.o. n. 169 del 1995) nel corso di altrettanti procedimenti promossi nei confronti dell'Ordine degli psicologi della Toscana da iscritti all'albo degli psicologi non ammessi all'esercizio dell'attività psicoterapeutica perché laureati da meno di cinque anni, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo). Questa disposizione stabilisce — in deroga alla disciplina a regime, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ad un'apposita specializzazione conseguita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia (art. 3 della legge n. 56 del 1989) — che, in via di prima applicazione della legge, è consentita l'attività psicoterapeutica per gli iscritti agli ordini degli psicologi o dei medici, laureati da almeno cinque anni, che abbiano acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. La stessa legge prevede poi che spetta agli ordini stabilire la validità delle certificazioni (art. 35, comma 2) e che queste disposizioni sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (art. 35, comma 3).

Il Tribunale di Firenze ritiene che il possesso della laurea da almeno cinque anni sia un requisito diverso ed ulteriore rispetto a quello del raggiungimento di una sufficiente formazione professionale e sia inoltre stabilito non solo per i medici ma anche per gli iscritti all'albo degli psicologi. Non si terrebbe così adeguatamente conto che prima della disciplina legislativa della professione di psicologo l'esercizio della psicoterapia era consentito anche a non laureati. La necessità della laurea conseguita da almeno cinque anni sarebbe una condizione formale, diretta a stabilire una presunzione di sufficiente maturazione professionale, che si sovrapporrebbe al giudizio dell'ordine sull'idoneità e sufficienza del curriculum formativo e professionale dell'aspirante al riconoscimento.

Il requisito temporale connesso alla laurea contrasterebbe con vari parametri costituzionali: con l'art. 3, perché gli iscritti all'albo con la stessa preparazione professionale in psicoterapia ricevessero un trattamento irragionevolmente differenziato per effetto di questo requisito; con l'art. 35, perché soggetti con adeguata preparazione verrebbero impediti a proseguire l'esercizio di una professione legittimamente intrapresa; con l'art. 32, perché i pazienti di chi non è ammesso a continuare l'esercizio dell'attività di psicoterapia sarebbero ingiustificatamente costretti ad interrompere una terapia in corso o a sostituire il proprio psicoterapeuta con un altro.

2. — In uno dei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze (r.o. n. 62 del 1995) si sono costituiti Serena Biagini, l'Associazione unitaria psicologi italiani e l'Ordine degli psicologi della Toscana, tutti parte nel processo principale.

2.1. — Serena Biagini e l'Associazione unitaria psicologi italiani hanno chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata e, comunque, che siano indicati i criteri ermeneutici per la corretta applicazione della norma.

2.2. — L'Ordine degli psicologi della Toscana ha chiesto invece che sia dichiarata l'infondatezza della questione, o, in subordine, che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 sia limitata alla parte in cui tale disposizione esclude dal riconoscimento dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica coloro che si siano laureati dopo l'entrata in vigore della legge (10 marzo 1989), ma in una sessione dell'anno accademico 1988-1989.

L'Ordine degli psicologi sottolinea la delicatezza dell'attività demandata agli psicoterapeuti e segnala che il legislatore ha voluto assoggettare a particolari cautele e garanzie l'esercizio di questa professione.

I requisiti previsti per l'accesso alla professione di psicoterapeuta, maggiori rispetto a quelli richiesti per la professione di psicologo, si rifletterebbero anche sulla disciplina transitoria, che stabilisce modalità di accesso diverse per le due attività.

La disposizione denunciata condizionerebbe il riconoscimento delle posizioni di chi esercitava l'attività di psicoterapeuta già prima dell'entrata in vigore della legge all'accertamento di requisiti tali da garantire, anche nell'interesse della salute psichica dei cittadini, l'effettiva capacità professionale di chi intenda proseguire nell'esercizio di tale attività, senza essere in possesso del più qualificante dei requisiti posti dall'art. 3 della stessa legge: la frequenza di un corso quadriennale di specializzazione ed il superamento dei relativi esami.

La verifica della ragionevolezza delle norme transitorie dovrebbe essere effettuata in relazione non solo alla precedente situazione, priva di regole, ma anche all'attuale regime, di severa selezione per l'accesso alla professione. Sarebbe, difatti, irragionevole introdurre un regime rigoroso e restrittivo per il futuro, consentendo tuttavia, con norme transitorie assai blande, una sanatoria generalizzata delle posizioni precedenti.

Ad avviso dell'Ordine degli psicologi, non sarebbe irragionevole avere posto il requisito del possesso della laurea da almeno cinque anni, che costituisce elemento di legittima ed oggettiva differenziazione.

La barriera temporale potrebbe ragionevolmente fare riferimento all'anno accademico di laurea, seguendo il ciclo degli studi universitari, piuttosto che ad una data fissa. In tal modo il quinquennio della laurea comprenderebbe il periodo che rientra utilmente nelle sessioni di esame dell'anno accademico preso in considerazione.

3. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, in subordine, infondate.

L'Avvocatura eccepisce anzitutto l'irrilevanza delle questioni, avendo le parti private conseguito la laurea successivamente all'entrata in vigore della legge, sicché ad esse non sarebbe applicabile il regime transitorio previsto dall'art. 35 della legge n. 56 del 1989, ma quello ordinario stabilito dall'art. 3 della stessa legge.

Nel merito l'Avvocatura ritiene che l'art. 35, comma 1, della legge n. 56 del 1989 non violi i parametri costituzionali indicati nelle ordinanze di rimessione.

Nell'operare il collegamento tra la nuova regolamentazione e la preesistente situazione di fatto, il requisito del conseguimento della laurea da almeno cinque anni non costituirebbe la presunzione di una sufficiente maturazione professionale, ma il limite temporale per assicurare la continuità tra due situazioni diversamente disciplinate.

4. — Con ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 (r.o. n. 242 del 1995) nel corso di un giudizio promosso da un'iscritta all'albo degli psicologi per ottenere l'annullamento del diniego, da parte dell'Ordine, dell'ammissione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 35, comma 1, della legge n. 56 del 1989, nella parte in cui, nel prevedere quale requisito per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica il possesso del diploma di laurea, esclude i non laureati, sebbene siano stati iscritti all'albo degli psicologi per avere operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale [art. 32, lettera d), della stessa legge].

Si prefigurerebbe così un irragionevole divieto di svolgimento dell'attività di psicoterapia per coloro che, in base all'esercizio di tale attività, hanno conseguito l'iscrizione all'albo degli psicologi.

Avere privilegiato il possesso del diploma di laurea, anche in materie che non hanno attinenza con la psicologia e la psicoterapia, lederebbe gli artt. 3 e 35 della Costituzione. Con una norma intrinsecamente irragionevole sarebbero discriminati nell'accesso alla professione di psicoterapeuta i non laureati, che abbiano tuttavia acquisito una sostanziale specifica formazione, esercitando in precedenza tale attività.

5.1. — Si è costituito in giudizio l'Ordine degli psicologi della Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Il dubbio di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante per giudicare la posizione di chi è privo di qualsiasi laurea, se si sostiene l'irragionevolezza di una norma che non limita il titolo di studio alle sole lauree attinenti alla psicologia ed alla psicoterapia.

Nel merito l'Ordine degli psicologi ritiene che non sarebbe irragionevole prescrivere, con la disciplina transitoria, che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia sorretto da una cultura, quanto meno, di livello universitario.

La regola che vuole l'attività di psicoterapia preclusa ai non laureati costituirebbe un principio cardine della legge. Secondo la difesa dell'Ordine, il maggiore rigore rispetto alla psicologia è posto a garanzia dei destinatari dell'attività ed è giustificato dal fatto che la psicoterapia non si arresta alla osservazione ed allo studio della condotta, ma si estende

al trattamento dei disturbi, determinando una interazione sul paziente. Potendo realizzare modificazioni della condizione psichica di quest'ultimo, la psicoterapia deve essere esercitata esclusivamente da chi, in ragione degli studi compiuti e dell'attività svolta, abbia dimostrato di avere raggiunto un elevato livello di affidabilità professionale.

La diversità di attività dello psicologo e dello psicoterapeuta consentirebbe di ritenere non irragionevole che gli iscritti all'albo degli psicologi, se non laureati, non siano ammessi ad esercitare l'attività psicoterapeutica.

5.2. — Si è costituita anche Annamaria Allegri D'Amico, parte privata nel giudizio principale, sostenendo che all'art. 35 della legge n. 56 del 1989 può essere attribuito un significato conforme a Costituzione e concludendo, altrimenti, per l'accoglimento della questione.

La norma denunciata subordinerebbe l'esercizio dell'attività psicoterapeutica al possesso del diploma di laurea da almeno cinque anni solo per gli iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, ma non anche per gli iscritti all'ordine degli psicologi sulla base delle altre disposizioni transitorie (artt. 32, 33 e 34 della legge n. 56 del 1989), per le quali il titolo di studio non è condizione sempre necessaria. In questi casi la mancanza della laurea sarebbe compensata dalla specifica formazione e dalla continuità di esercizio professionale, requisiti questi già dimostrati ed accertati dallo stesso ordine all'atto dell'iscrizione all'albo.

La diversa interpretazione porterebbe ad un'irragionevole discriminazione, quanto all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, in danno dei non laureati, che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli psicologi proprio in forza di un'accertata e documentata esperienza professionale nel campo della psicoterapia, con riconoscimenti nazionali e internazionali. Inoltre si determinerebbe una contraddittorietà nel testo normativo, rivelatrice di un'intrinseca irrazionalità.

Anche la determinazione dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività psicoterapeutica sarebbe irragionevole. L'art. 35, comma 1, della legge n. 56 del 1989 privilegierebbe, per gli iscritti all'ordine degli psicologi, il possesso di una laurea qualsiasi, anche in materia distante da quella relativa allo specifico settore professionale, e svaluterebbe l'esperienza scientifica e professionale dei non laureati.

Il divieto di continuare a svolgere l'attività psicoterapeutica comprimerebbe il diritto al lavoro di quanti, pur non laureati, sono iscritti all'albo degli psicologi, determinando un contrasto, oltre che con l'art. 35, primo comma, anche con l'art. 4, primo comma, della Costituzione, contrasto che, secondo la difesa della parte privata, può essere prospettato senza che ciò comporti un allargamento della questione di legittimità costituzionale, giacché l'art. 4 della Costituzione enuncia un principio poi specificato dall'art. 35.

6. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura ritiene che la posizione differenziata degli psicoterapeuti, nell'ambito della categoria degli psicologi, introdotta dal regime ordinario della legge attraverso la previsione per i primi di titoli e requisiti più severi, attesa la particolare delicatezza dell'attività da essi esercitata, non poteva non riflettersi anche sulla disciplina dettata per il periodo transitorio, che richiede, con la laurea da almeno cinque anni, un requisito di approfondimento e maturazione professionale. Non si tratterebbe di una laurea qualsiasi, ma della laurea in psicologia o in medicina, o quanto meno, di una laurea accompagnata dai requisiti richiesti dall'art. 32 della legge n. 56 del 1989 ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

7.1. — Nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze con la prima delle ordinanze di rimessione hanno depositato memorie, in prossimità dell'udienza, Serena Biagini e l'Associazione unitaria psicologi italiani. La difesa delle parti private afferma che l'art. 35 della legge n. 56 del 1989, imponendo il possesso del diploma di laurea ultraquinquennale, avrebbe scelto requisiti di selezione eterogenei rispetto a quelli previsti dall'art. 3 della stessa legge ed ultronei rispetto alla verifica della necessaria formazione ed esperienza professionale. L'aggravamento recato dalla norma denunciata sarebbe pertanto del tutto estraneo alle finalità della disciplina a regime.

Il riferimento temporale all'anno accademico di conseguimento del diploma, anziché alla data dell'esame di laurea, non escluderebbe l'irragionevolezza della norma, posto che da ciò non deriverebbe comunque una garanzia o la logica presunzione di un'adeguata preparazione.

7.2. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ribadisce l'eccezione di inammissibilità, dal momento che la ricorrente ha conseguito la laurea in psicologia soltanto dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989 e non ha dimostrato di possedere, a prescindere dalla laurea, gli altri requisiti occorrenti per il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.

8. — Sempre in prossimità dell'udienza la difesa di Annamaria Allegri D'Amico ha depositato una memoria riaffermando che l'inciso «laureati da almeno cinque anni» si riferisce ad una laurea in qualsiasi disciplina.

L'ammissione all'albo degli psicologi prevista, nel regime transitorio, dall'art. 32, lettera *d*), della legge n. 56 del 1989 sarebbe stata prefigurata con specifico riferimento a quanti svolgevano già da tempo attività professionale nel campo psicoanalitico, che è stato caratterizzato da processi di formazione lunghi, rigorosi e selettivi, sviluppati al di fuori del contesto universitario.

Sarebbe contraddittorio tenere conto di questa particolarità ai fini dell'iscrizione all'albo e precludere poi l'attività psicoterapeutica, il cui esercizio pregresso, oggetto di valutazioni di speciale merito, è stato assunto a titolo per l'iscrizione di diritto all'albo degli psicologi.

Considerato in dritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, con due ordinanze di analogo contenuto, e dal Tribunale di Milano concernono le norme transitorie della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la quale disciplina, con l'ordinamento della professione di psicologo, anche l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Definita la professione di psicologo (art. 1), che può essere svolta dai laureati in psicologia che abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti nell'albo tenuto dall'ordine professionale (art. 2), contestualmente istituito (art. 5), la legge n. 56 del 1989 riserva l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai soli laureati in medicina e chirurgia o in psicologia che abbiano seguito appositi corsi quadriennali di specializzazione e formazione (art. 3).

Nella prima applicazione della legge sono tuttavia ammessi all'esercizio dell'attività psicoterapeutica gli iscritti all'albo degli psicologi o dei medici «laureati da almeno cinque anni», che siano in possesso di specifici requisiti professionali o scientifici ed abbiano svolto con preminenza e continuità l'attività psicoterapeutica (art. 35).

Tutte le ordinanze considerano il requisito della laurea riferito tanto ai medici che agli psicologi e ritengono che esso costituisca una condizione ulteriore rispetto alla formazione professionale.

Il termine di almeno cinque anni per il possesso della laurea, decorrendo dall'entrata in vigore della nuova disciplina (10 marzo 1989), dipenderebbe, secondo il Tribunale di Firenze, da elementi casuali, quali la data di pubblicazione della legge e l'andamento delle sessioni di laurea nelle università. Il requisito del quinquennio di possesso del titolo di studio sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione, in quanto i laureati da meno di cinque anni potrebbero avere egualmente svolto per oltre un quinquennio attività di psicoterapia, per la quale in precedenza non era richiesta la laurea, e potrebbero avere conseguito la stessa preparazione professionale di chi sia laureato da oltre cinque anni. Nondimeno essi riceverebbero un trattamento ingiustificatamente differenziato, non essendo più ammessi a svolgere attività psicoterapeutica. Inoltre l'impedimento a proseguire nell'esercizio di un'attività legittimamente intrapresa violerebbe il loro diritto al lavoro, mentre sarebbe leso il diritto alla salute dei pazienti, ingiustificatamente costretti ad interrompere una terapia in corso.

Il Tribunale di Milano ritiene che la stessa disposizione, ponendo il requisito della laurea, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché esclude in modo irragionevolmente discriminatorio dall'attività psicoterapeutica coloro che, in base all'art. 32, lettera *d*), della stessa legge, hanno conseguito l'iscrizione all'albo degli psicologi, in prima applicazione della legge, proprio per aver operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, acquisendo una specifica e riconosciuta formazione. Viene anche prospettata, indicando quale parametro di raffronto l'art. 35 della Costituzione, la lesione del diritto al lavoro di chi, essendo privo di laurea, non può più svolgere l'attività psicoterapeutica, in precedenza esercitata con adeguati riconoscimenti.

2. — Le questioni di legittimità costituzionale, riferite, sia pure con prospettazioni diverse, alla stessa disposizione legislativa, sono connesse; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — L'eccezione di inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Firenze e dall'Ordine degli psicologi della Lombardia nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, non può essere accolta.

I giudici rimettenti motivano adeguatamente in ordine all'applicabilità della disciplina transitoria prevista dalla legge n. 56 del 1989 ai casi sottoposti al loro giudizio ed alla pregiudizialità della soluzione del dubbio di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del processo. Pertanto la motivazione del giudizio di rilevanza e l'ordine di esame delle questioni nel giudizio principale non possono essere oggetto di riesame e sindacato da parte della Corte.

4. — Nel merito le questioni non sono fondate.

Disciplinando per la prima volta l'ordinamento della professione di psicologo, il legislatore ha ritenuto di riservare l'esercizio di tale professione — caratterizzata dall'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le attività di abilitazione — riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico — ai laureati in questa disciplina i quali, dopo un tirocinio pratico, abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti all'apposito albo professionale.

La stessa legge disciplina, oltre alle attività proprie dello psicologo, anche l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, che non si limita allo studio della condotta, ma provvede al trattamento ed alla cura non farmacologica dei disturbi e richiede una specifica ed ulteriore formazione professionale. Questa attività, considerata di più elevata specializzazione, è riservata ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia che abbiano frequentato, presso scuole universitarie di specializzazione o presso istituti riconosciuti, appositi corsi di durata almeno quadriennale, che prevedano una formazione ed un addestramento particolare in psicoterapia.

Per effetto della scelta legislativa l'attività psicoterapeutica non può più essere svolta liberamente da chiunque, ma diviene una professione che può essere esercitata solo da chi sia in possesso di particolari titoli e requisiti. Lo stesso legislatore ha tuttavia previsto una disciplina transitoria che, nella prima applicazione della legge, consente l'iscrizione all'albo degli psicologi con modalità agevolate (artt. 32, 33 e 34) ed ammette, a determinate condizioni, il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica già svolta al fine di consentirne la prosecuzione (art. 35).

In pieno parallelismo con la diversa gradazione, nella disciplina a regime, dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'attività psicoterapeutica, anche le norme transitorie prevedono per l'ammissione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica requisiti ulteriori rispetto a quelli occorrenti per la sola iscrizione all'albo degli psicologi.

L'attività psicoterapeutica, difatti, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi, richiede una specifica idoneità professionale, che presuppone, tanto in campo medico che psicologico, una specializzazione ed una qualificazione superiori a quelle richieste per l'esercizio della professione di base.

In questo contesto normativo non è irragionevole avere previsto che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attività psicoterapeutica gli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo nella prima applicazione della legge, anche la laurea conseguita da almeno cinque anni.

Se pure fosse corretta l'interpretazione della disposizione denunciata, secondo la quale il diploma di laurea potrebbe essere stato conseguito anche in discipline diverse da quelle che caratterizzano la professione di psicologo, comunque il titolo di studio sarebbe richiesto non irragionevolmente per attestare un livello culturale superiore, quale base considerata indispensabile per la formazione di un curriculum scientifico e professionale adeguato.

Una volta ammessa la necessità della laurea per poter esercitare l'attività psicoterapeutica, non è irragionevole che il titolo di studio preceda la maturazione professionale, derivante dall'attività svolta per un adeguato arco di tempo, tanto più se l'esercizio di essa sostituisce la specializzazione, prevista dalla disciplina a regime, che si consegue solo dopo la laurea, mediante corsi di durata quadriennale.

Posta la distinzione tra le attività consentite allo psicologo e quelle riservate allo psicoterapeuta — secondo una diversità di prestazioni la cui legittimità non è stata messa in dubbio — non si può ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole, che chi è legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo operato, senza il possesso della laurea, per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sia pure in precedenza svolta.

5. — La disposizione denunciata non si pone in contrasto neppure con gli altri parametri di valutazione della legittimità costituzionale indicati dalle ordinanze di rimessione, che non possono essere integrati da altri ad opera delle parti private.

L'art. 35 della Costituzione, tutelando il lavoro in tutte le sue forme, non esclude in alcun modo che il legislatore possa disciplinare una professione, riservando ragionevolmente l'esercizio di una determinata attività a chi sia in possesso di specifici requisiti attitudinali, ritenuti necessari per garantire un adeguato livello di capacità tecnica, tanto più se l'attività consiste nella cura della persona e tocca quindi aspetti inerenti alla tutela del diritto alla salute.

La salvaguardia delle posizioni pregresse è inoltre attuata, nel caso della professione di psicologo e dell'attività psicoterapeutica, dalle norme transitorie della legge n. 56 del 1989, che consentono l'iscrizione agevolata all'albo ed il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica per chi possieda i titoli di studio ed i requisiti professionali non irragionevolmente stabiliti dal legislatore.

Non può essere infine ravvisata una lesione del diritto alla salute del paziente che veda interrotto il rapporto con lo psicoterapeuta che non abbia i requisiti di idoneità stabiliti per l'esercizio della professione. Una volta ammesso che questa attività può essere riservata, a garanzia di chi si sottopone a terapia, solo a quanti posseggano determinati requisiti, la carenza degli stessi giustifica l'esclusione dall'attività, anche a tutela di chi è curato da un soggetto privo dei titoli professionali dal legislatore ritenuti necessari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1015

CENTRO TERAPIA COGNITIVA DIVISIONE FORMAZIONE

Via Rusconi 10, 22100 COMO tel 031/260374 - 266718

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA

riconosciuta con D.M. del 9.9.1994 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18-2-89

Corso quadriennale (400 ore annuali)

Direzione Scientifica: Prof Bruno Bara (Università di Torino), Prof Giorgio Rezzonico (Università di Milano).

Ad ogni Corso sono ammessi 15 allievi, laureati in medicina e chirurgia o in psicologia. I Corsi hanno una durata quadriennale. La frequenza è obbligatoria. Ogni anno comprende 300 ore di lezione, esercitazioni, supervisione di casi clinici, e 100 ore di tirocinio presso strutture pubbliche o convenzionate. Al termine del Corso quadriennale, al candidato che abbia superato le verifiche annuali, concluso l'analisi individuale e superato l'esame finale, verrà consegnato un attestato di formazione in psicoterapia cognitiva, legalmente riconosciuto dallo Stato. Tale titolo abilita all'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti. L'iscrizione ai colloqui di ammissione pr a.a. 1995/96 deve pervenire alla Segreteria della Scuola, anche mediante comunicazione telefonica, entro il 30 novembre 1995.

TRAINING DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOTERAPIA COGNITIVA

Corso riservato a medici e psicologi già abilitati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica

CORSO QUADRIENNALE (100 ORE ANNUALI)

Sono ammessi 12 corsisti. Il Corso è strutturato in una parte teorica e in una parte di applicazione su casi clinici. L'ultimo anno prevede la supervisione e l'analisi individuale per ogni partecipante. Al termine del Corso quadriennale, il candidato che abbia superato l'esame finale, consegnerà il diploma di socio ordinario SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva), titolo valutato a norma di legge per i concorsi pubblici.

Cognitiva '95/96

**Training di perfezionamento sulla clinica dei comportamenti d'abuso e delle dipendenze
Master di formazione sulla teoria dell'attaccamento**

Informazioni e iscrizioni: Centro Terapia Cognitiva, Via Rusconi 10, 22100 Como tel 031/266718 - 260374; fax 266718

L'accesso ai concorsi di I livello, Dirigente Psicologo, è limitato ai soli laureati in psicologia

Giorgio Faccioli
Segretario Regionale Veneto

La norma era chiarissima e risaleva al D. M. 30.1.1982.

Dall'anno 1986, potevano essere ammessi al concorso per psicologo collaboratore (oggi primo livello) solo i laureati in psicologia, con l'esclusione anche degli specializzati in psicologia, a cui il citato D.M. aveva riconosciuto un accesso transitorio (art. 158) per un triennio dall'approvazione (1982-85).

Le norme intervenute successivamente, il D.P.R n.483/1997, l'approvazione dell'Albo Professionale degli Psicologi, la L. n.401/2000, nulla avevano modificato rispetto a tale D.M.

Nonostante quanto sopra, un'Azienda ULS del Veneto aveva bandito un concorso per 9 posti di psicologo (1997), ammettendo laureati, iscritti all'Albo degli Psicologi, in possesso di specializzazione, ma privi della specifica Laurea in Psicologia.

L'intervento dell'AUPI Veneto aveva indotto l'Azienda ad escluderli, ammettendoli successivamente, con riserva, a seguito ricorso degli esclusi

Con l'approvazione della L. n.401/2000, di nuovo, siamo intervenuti sull'Amministrazione chiedendo la corretta applicazione della citata Legge che, pur riconoscendo le equipollenze del titolo di specializzazione, ribadiva la necessità degli altri requisiti quali la Laurea in psicologia e la iscrizione all'Albo degli psicologi (... "fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali...". Art. 2, comma 3) e il licenziamento dei soggetti privi dei requisiti.

L'Amministrazione recepiva nuovamente la nostra richiesta e in autotutela, richiamando la L. 401/2000, sospendeva gli interessati che si rivolgevano al Giudice del Lavoro.

Il Giudice del Lavoro affermando che "...in ordine al fumus deve rilevarsi come il conseguimento della specializzazione in psicologia e la iscrizione all'albo costituiscono forti indizi di equipollenza tra la laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico e quella in psicologia, equipollenza che del resto è anche sancita dal legislatore agli artt. 33 e 34 della legge n. 56 del 1989..." li riammetteva in servizio (marzo 2003).

Successivamente il TAR Veneto con Sentenza n. 4305/2005, Sezione terza, anche richiamando precedenti Sentenze ("...nel caso il bando di concorso indetto per il conferimento richieda il possesso del diploma di laurea in psicologia è legittimo il provvedimento che dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale del candidato che risulti invece in possesso del diploma di specializzazione in psicologia, giacché l'articolo 34 della legge n. 56, che ammette l'equipollenza fra quei titoli di studio, è norma transitoria valida solo per l'ammissione alla sessione speciale per titoli e non può pertanto assurgere a principio generale" - Tar Campania, n.3/1996 -; "...ai fini dell'ammissione al concorso per psicologo collaboratore nei ruoli delle Usl è necessario il possesso della laurea in psicologia, ove il suddetto concorso sia stato bandito oltre il triennio previsto dall'articolo 158 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982" - Tar Brescia, n. 606/94; "...il diploma di specializzazione in psicologia, conseguito da laureata in lettere e filosofia, non può considerarsi equipollente al diploma di laurea in psicologia, ai fini dell'ammissione al concorso per psicologo presso Usl, che espressamente richieda quest'ultimo titolo di studio" - Tar Campania, n. 259/93; Tar Toscana n. 77/1992), accoglieva le nostre posizioni.

La Sentenza TAR Veneto, molto interessante nei contenuti, veniva impugnata al Consiglio di Stato che con Sentenza n. 2630/2007, Sezione quinta (allegato) respingeva il ricorso, confermava la Sentenza di primo grado e chiariva definitivamente la norma riguardante l'ammissione ai concorsi per Dirigente Psicologo, I livello, del S. S. N.

Bagnolo di Po, 26.7.07

REPUBBLICA ITALIANA N.2630/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4153 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4153 del 2006, proposto dalla Dr. M** G** B**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio M** e Luigi M**, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via **

contro

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della salute, rispettivamente in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, in Roma, via **

nonché

- l'Unità Locale socio-sanitaria n. ** della Regione Veneto, in persona del Direttore Generale in carica – non costituito; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, n. 4305 del 2005, depositata il 16 dicembre 2005 ed il consequenziale accoglimento del ricorso di primo grado avente ad oggetto provvedimento del Direttore generale della ULS appellata, con il quale l'attuale appellante era esclusa dal concorso pubblico ad un posto di “**psicologo** dirigente”, in quanto non in possesso della laurea in Psicologia ed occorrendo del concorso pubblico indetto dalla suddetta ULSS con deliberata n. 497 dell'1 aprile 1998 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, in particolare l'art. 52, nella parte in cui fossero da interpretare nel senso di prescrivere, per il concorso di cui si tratta, il diploma di laurea in psicologia, senza equipollenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi altresì, per le parti, gli Avv.ti ** per l'appellante e l'Avvocato dello Stato Giacobbe per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. L'appellante ha conseguito la laurea in pedagogia con indirizzo psicologico in data 27 giugno 1985, è iscritta all'albo degli psicologi, si è specializzata in psicologia clinica in data 13 luglio 1994 ed è abilitata all'esercizio della professione di **psicologo**.

Ella ebbe a presentare domanda di partecipazione al concorso indetto in forza di deliberazione del direttore generale della ULS n. 10 di S.Donà, il cui bando era pubblicato nel BUR del Veneto del 14 novembre 1997 n. 95, in successione ad altro bando di identico contenuto per 9 posti di Dirigente **psicologo** di I livello pubblicato l'11 aprile 1997 ed, in data 6 marzo 1998, le venne comunicata l'ammissione al concorso e la data delle prove; senonché la USL revocò il concorso, dandogliene telegrafica comunicazione, e, in attesa dell'espletamento di altra procedura, le propose l'assunzione immediata come dirigente di primo livello “**psicologo**”, in via temporanea.

L'interessata aderì alla richiesta e l'incarico le venne conferito con missiva del 7 luglio 1998.

Successivamente la stessa ULS la sollecitava a presentare domanda di partecipazione al concorso indetto con provvedimento n. 497 dell'1 aprile 1998, pubblicato nella G.U. 17 luglio 1998 n. 55 – 4 serie speciale.

Senonché, con missiva in data 6 novembre 1998 le comunicava l'esclusione dalla procedura.

Il provvedimento di esclusione era impugnato, dall'interessata, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con ricorso rubricato al n. 83/1999, con il quale erano anche impugnati, per quanto di ragione, il bando e lo stesso D.P.R. n. 483/1997 (art. 52).

Nelle more, l'attuale appellante, era ammessa con riserva al concorso, si collocava al primo posto in graduatoria, e, subordinatamente all'esito della procedura, era immessa nell'organico con contratto contenente clausola esplicita di risoluzione in caso di esito negativo dell'impugnazione.

Il recesso unilaterale esercitato dalla USL a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 401 del 2000, è stato impugnato davanti al Giudice ordinario del lavoro di Venezia, che ha disposto la reintegrazione dell'interessata nel posto e nella posizione di cui al contratto.

La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che respinge il ricorso avverso l'esclusione del concorso è intervenuta successivamente, con sentenza della Sezione III, n. 4305/2005, del 16 dicembre 2005, oggetto del presente giudizio.

L'interessata ripropone con l'appello censure ed argomenti già dedotti in primo grado, sostanzialmente volti a sostenere la tesi secondo cui, già per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992 (art. 15), nella sua originale stesura, deve ritenersi normativamente superato il problema della possibilità, per gli psicologi iscritti all'albo, di partecipare ai concorsi per la dirigenza sanitaria anche se mancanti della specifica laurea in psicologia, purché in possesso del titolo di specializzazione, in forza anche della operatività del criterio di equipollenza che, sancito dal D.Lgs. n. 483 del 1997 per la specializzazione, opererebbe estensivamente anche per quanto concerne il titolo di studio di base, in virtù delle disposizioni che, in prima applicazione della legge istitutiva, hanno consentito l'iscrizione all'albo degli psicologi anche a soggetti in possesso di altra laurea e dei requisiti aggiuntivi prescritti.

La correttezza di tale impostazione sarebbe sfuggita al giudice di primo grado, che si sarebbe attestato sull'orientamento contrario, senza, peraltro approfondire gli argomenti difensivi dell'interessata, con riferimento alla congruenza del sistema e, subordinatamente, al dubbio di legittimità costituzionale sollevato con riferimento all'art. 15 del D.L. n. 502 del 1992, per il caso di interpretazione sfavorevole.

Nel giudizio si è costituita l'Amministrazione statale, già presente in primo grado, per resistere all'appello.

2.1. La questione portata all'esame della Sezione non può non riallacciarsi all'orientamento formatosi sulla materia, anteriormente alle modifiche intervenute, in forza del decreto legislativo n. 502 del 1992, nell'assetto organizzativo dell'area sanitaria, ed alla nuova definizione dei profili professionali ivi prevista.

Giova, dunque, ricordare che, con riferimento alla figura professionale dello "**psicologo** collaboratore" è stato maturato un orientamento puntuale, nel senso che, per la partecipazione ai concorsi di accesso a detta posizione, in vigenza del D.M. 30 gennaio 1982, fosse necessaria la laurea specifica in psicologia, anche dopo l'istituzione dell'Albo degli psicologi, con la precisazione che l'art. 32 L. 18 febbraio 1989 n. 56 è norma agevolativa esclusivamente finalizzata a consentire, in via di prima applicazione della legge, l'iscrizione all'albo da parte dei possessori di laurea conseguita in disciplina diversa dalla psicologia, senza che possa essere interpretata nel senso di consentire, altresì, la partecipazione dei medesimi ai pubblici concorsi presso le Unità sanitarie locali ove, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982, fosse richiesto specificamente il possesso di laurea in psicologia, oltre che l'iscrizione all'albo (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, Sez. V n. 5217 del 2 ottobre 2000).

Nella decisione n. 1577/94, in particolare, la Sezione ha puntualmente affrontato il problema della impraticabilità della tesi secondo cui, ai fini concorsuali presso le UU. SS. LL., alla laurea in psicologia possa essere equiparata quella conseguita in altre discipline, ove affiancata dall'avvenuto svolgimento di attività professionale in materia, o della conseguita specializzazione specifica, in vigenza del d.m. 30 gennaio 1982 che richiedeva la laurea in psicologia non in alternativa ad altri requisiti, ma in maniera assoluta ed imprescindibile e ciò anche nell'ottica di una eventuale violazione di principi di ragionevolezza, uguaglianza ed imparzialità, di livello costituzionale.

2.2. In questa sede, nella quale è posto il problema della partecipazione al concorso di accesso al primo livello dirigenziale, in un

assetto della dirigenza definito e modificato da successiva normativa, occorre considerare che i requisiti, fissati direttamente dal decreto legislativo del 1992, per la partecipazione al concorso, non soltanto non offrono argomenti per riconsiderare criticamente l'esegesi relativa al concorso per la posizione di **psicologo collaboratore**, ma rafforzano a posteriori il convincimento della esattezza dell'orientamento espresso dalla Sezione, dal momento che, anche dopo l'istituzione, da vario tempo, dell'Albo degli psicologi, si è ritenuto, normativamente, di richiedere all'aspirante dirigente, nella posizione professionale di **psicologo**, il possesso della laurea in psicologia, senza equivalenze od equipollenze di sorta, che in via eccezionale e transitoria hanno, in passato, consentito di sanare, sia nel rapporto di impiego, sia ai fini della iscrizione all'albo, la generalizzata mancanza di specificità, nell'assetto universitario, degli studi universitari richiesti per la formazione degli aspiranti psicologi.

Invero l'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) che, per la partecipazione al concorso di accesso alla dirigenza sanitaria, richiede (nella sua stesura originaria) il titolo di studio (laurea) del *"corrispondente profilo professionale"* oltre all'iscrizione all'Albo dell'ordine professionale proprio, non può essere interpretato (come preteso dall'attuale appellante) correlando il *"profilo professionale"* alla libera professione di **psicologo**, in modo, cioè da ritenere ammissibile una qualsiasi laurea che, nel regime transitorio della L. 18 febbraio 1989 n. 56 ha consentito, in applicazione dell'art. 32, l'iscrizione all'Albo.

La corretta esegesi della norma (che si riferisce alla generalità dei settori della dirigenza sanitaria) esige, infatti, che la corrispondenza sia ricercata all'interno dell'organizzazione del servizio sanitario e del personale del relativo comparto, che si articola, infatti, per *"profili professionali"*, al cui ambito deve essere ricondotta la figura corrispondente, ai fini della individuazione del titolo di studio richiesto.

Il nuovo testo dell'art. 15 citato, modificato dall'art.8 del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (cui l'appellante annette natura interpretativa della norma originaria) non soltanto non ha innovato, per tale profilo, il precedente testo, ma è anzi maggiormente esplicito nel richiedere (per l'accesso concorsuale alla posizione di "dirigente **psicologo** di I livello") la laurea specifica in "psicologia", in forza del riferimento testuale al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), il cui art. 52 (concernente il concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di **psicologo**) richiede appunto la laurea in psicologia, ai fini dell'accesso alla posizione di **psicologo** dirigente.

L'acquisizione della norma regolamentare nella fonte primaria ne ridisegna la vincolatività.

La lettura monca ed imprecisa del dettato normativo, offerta dall'interessata a sostegno delle proprie ragioni, non può distogliere l'interprete dalla corretta interpretazione della disposizione, né indurlo ad attribuire portata estensiva a differente disposizione regolamentare che concerne - non già il titolo di studio di base (la laurea) bensì - il differente requisito della specializzazione che, come elasticamente consentito già dalla normativa del 1997, può essere *"in disciplina affine"*.

E' appena il caso di sottolineare che nel sistema normativo fin qui esaminato, la *"specializzazione"* non è alternativa alla *"laurea"*, ma costituisce con *"i servizi"*, requisito ulteriore, ai fini della ammissione al concorso, cui espressamente si riferisce l'art. 56 del decreto legislativo n. 483 del 1997, nell'introdurre il correttivo dell'equivalenza nel limite *"delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale"*.

Da tale disposizione non è possibile trarre la conclusione sperata dalla appellante, secondo cui, poiché l'equivalenza risulta fissata per specializzazione e servizi, essa si estenderebbe anche alla laurea.

Trattasi, come sembra ovvio, di disposizione correttiva speciale, anch'essa assunta al rango di fonte primaria, che, proprio per tali sue connotazioni, non è suscettibile di estensione o applicazione analogica ad altro requisito, tassativamente prescritto.

2.3. Non è poi ragionevole, per i profili che interessano, la disposizione contenuta nel testo originario dell'art. 15 D.Lgs. n. 502 del 1992 (e quella risultante dal testo innovato dal decreto legislativo del 2000) alla norma che fissa i requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale (art. 5 D.P.R. n. 484 del 1997), neanche per i profili di illegittimità costituzionale, invero molto genericamente indicati in ricorso.

Ritiene l'interessata che sarebbe incongruo richiedere agli aspiranti al I livello della dirigenza la laurea specifica del corrispondente profilo professionale, laddove, invece, con disposizione coeva, non viene richiesta la formazione universitaria specifica agli aspiranti dirigenti di II livello.

Trattasi di affermazione del tutto priva di giuridica consistenza, in forza delle peculiarità dei requisiti richiesti al dirigente di II livello, in cui assume rilevanza precipua (con l'iscrizione all'albo, tassativamente richiesta anche agli aspiranti già iscritti all'albo di uno dei paesi della comunità), la formazione menagieriale, il cui attestato si consegue a seguito della partecipazione ad appositi corsi, disciplinati dall'art. 7 dello stesso decreto "riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni".

Il solo testo di tale disposizione è sufficiente a dirimere il problema di costituzionalità, sul piano della ragionevolezza e della violazione dei principi di uguaglianza, trattandosi di questione manifestamente inammissibile, per la non comparabilità delle posizioni di primo e secondo livello dirigenziale, nel settore sanitario, con riferimento ai requisiti richiesti per l'accesso concorsuale.

Risulta infatti evidente come (anche in ragione dei compiti connessi alla qualifica) i requisiti che si richiedono in capo ai dirigenti di secondo livello sono maggiormente complessi, stante la specifica capacità manageriale della quale devono risultare in possesso; il prescritto attestato, infatti, deve dare atto di una professionalità del tutto particolare, rispetto alla quale, l'eventuale mancanza del titolo specifico di laurea al momento dell'accesso alla dirigenza sanitaria (per avere l'aspirante a suo tempo beneficiato, eventualmente, di disposizioni transitorie) è poi abbondantemente compensato dalla professionalità acquisita "sul campo", attraverso strumenti (esperienza, confronto, collaborazione, cooperazione nelle complesse realtà del servizio sanitario o negli ambiti della ricerca e della sperimentazione) ai quali il dirigente (in possesso degli ulteriori requisiti necessari per partecipare al corso, ma non, eventualmente, del titolo di laurea specifico) ha attinto.

E' di tutta evidenza come sia nel superiore interesse pubblico che non siano disperse esperienze e capacità professionali acquisite con indubbio concorso pubblico da parte di chi abbia già prestato servizio in qualità di dirigente in ciascuno dei differenti settori contemplati dalla norma.

La non omogeneità dei dati portati a confronto rende la questione proposta manifestamente inammissibile, anche prescindendo dalla genericità ed imprecisione dei rilievi.

2.4. Sulla base del complesso delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.

Attesa, tuttavia, la particolarità della situazione in cui versa l'attuale appellante e l'affidamento ingenerato dalla stessa Amministrazione e, successivamente dall'orientamento espresso dal giudice ordinario del lavoro, nel differente giudizio concernente la risoluzione del rapporto, si ritiene che le spese (nei riguardi dell'Amministrazione statale costituita in giudizio) debbano essere interamente compensate fra le parti. Nulla per il resto.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe;

Compensa interamente le spese del giudizio fra le parti costituite;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Raffaele IANNOTTA	PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI	CONSIGLIERE
Marco LIPARI	CONSIGLIERE
Marzio BRANCA	CONSIGLIERE
L'ESTENSORE	

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello

08/10/2007 Psicologia Clinica agli Psicologi! - Sono stati accolti gli appelli proposti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi contro il Ministero dell'Istruzione e contro quattordici Università che hanno attivato Scuole di Psicologia Clinica aperte ai medici, annullando sia il Decreto Ministeriale del 2005 che inserisce la Psicologia Clinica tra le specializzazioni nell'area medica, sia gli statuti e i bandi di accesso alle singole scuole universitarie che prevedono l'ammissione dei medici ai relativi corsi. Risulta confermato, in buona sostanza, l'orientamento su cui si era attestato il Consiglio di Stato nel 2004 quando, con la sentenza n. 981, fu annullata la previsione di accesso ai medici alla Scuola di Psicologia Clinica dell'Università di Padova.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3368/07 proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Andrea Pavanini e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Università e della Ricerca) in persona del Ministro in carica, il Ministero della Salute in persona del Ministro in carica, il Consiglio Universitario Nazionale in persona del legale rappresentante, e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in persona del Rettore Magnifico rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica presso l'Università di Napoli "Federico II", in persona del Direttore p.t., non costituita in giudizio;

e nei confronti

di FNOMCeO, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in persona del Presidente rappresentata e difesa dall'avv.

FF

N.4941/2007

Reg.Dec.

N. 3368 Reg.Ric.

ANNO 2007

Alessandro Ierardi ed elettivamente domiciliata in Roma via G. Nicotera n. 29;

per l'annullamento

della sentenza n. 9824 in data 3 ottobre 2006 del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, sezione III bis, resa *inter partes*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 22 maggio 2007 il Consigliere Manfredi Atzeni ed uditi altresì l'avv. dello Stato Spina, l'avv. Colagrande per delega dell'avv. Scoca, l'avv. Pavanini, l'avv. Manzi e l'avv. Ierardi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in persona del Presidente impugnava il decreto con il quale il Rettore dell'Università di Napoli disponeva l'attivazione della scuola di specializzazione in psicologia clinica e l'indizione, per l'anno accademico 2004 – 2005 del concorso di ammissione, aperto ai laureati in medicina e chirurgia nonché, per quanto occorrer possa, la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti, n. 1351 in data 27/7/1999, i pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data

20/5/1997, 16/10/1997, 26/11/1997 ed il regolamento didattico e lo statuto del suddetto Ateneo, nella parte relativa al riconoscimento della scuola di specializzazione in psicologia clinica; con motivi aggiunti impugnava inoltre il D.M. 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, i pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data 17/12/2003, 13/4/2005, 2/7/2005 e del Consiglio Superiore di Sanità in data 16/2/2005.

Lamentava violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 56/1989, in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 10 marzo 1982 ed ai DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, ed all'art. 16 della legge 168/1989; eccesso di potere per difetto di presupposto e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 257/1991, di recepimento della direttiva 82/76/CEE, della direttiva 93/16/CEE, e del D. Lgs. 368/1999 di recepimento della medesima, della direttiva 2001/1/19/CEE e del D. Lgs. 277/2003 di suo recepimento, della legge 168/1989, del D.P.R. 162/1982 e del D.M. 270/2004; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento; violazione e falsa applicazione direttiva 93/16/CEE e del D. Lgs. 368/1999 di recepimento, della direttiva 2001/1/19/CEE e del D. Lgs. 277/2003 di recepimento, violazione delle norme in tema di autonomia universitaria, violazione della legge 341/1990, violazione del regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, illogicità

Con la sentenza in epigrafe i primi giudici hanno respinto il ricorso.

Avverso la predetta sentenza il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in persona del Presidente propone l'appello in epigrafe

contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo il suo annullamento.

Si sono costituiti in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, e la FNOMCeO, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in persona del Presidente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Con il provvedimento impugnato l'Università intimata ha attivato la scuola di specializzazione in psicologia clinica, afferente alla facoltà di Medicina ed aperta ai laureati in medicina.

Gli atti dell'Università appellata sono stati emanati sulla base del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Università e della Ricerca, ha riordinato le scuole di specializzazione di area sanitaria includendo, tra le scuole di specializzazione dell'area medica, la scuola di specializzazione in psicologia clinica.

L'appellante contesta tali determinazioni, sostenendo che in tal modo è stato aperto ai laureati in medicina un settore di attività di competenza esclusiva dei laureati in psicologia.

Il ragionamento dell'appellante è condiviso dal collegio.

L'accesso all'esercizio della professione di psicologo è regolato dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

La norma riserva l'esercizio della professione di psicologo ai laureati in psicologia i quali abbiano conseguito la necessaria abilitazione superando l'esame di Stato e siano iscritti al relativo albo professionale.

Solo la specializzazione in psicoterapia è aperta, congiuntamente, ai laureati in psicologia ed ai laureati in medicina (art. 3 della medesima legge).

Il dato normativo è, in realtà univoco, e su tale base questa Sezione ha già affermato l'illegittimità dell'istituzione di scuole di specializzazione in psicologia clinica nell'ambito della facoltà di medicina, in vista della loro apertura ai medici (decisione 2 marzo 2004, n. 981) sostenendo, in particolare che "ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia".

La Sezione ha aggiunto, in quella occasione, che la psicologia clinica rappresenta una specializzazione della psicologia e consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia.

Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi.

Le parti resistenti in appello contestano tale impostazione, sostenendo che la legge predetta non esaurisce il sistema normativo che regola l'accesso alla professione di psicologo.

In particolare, l'ordinamento generale degli studi del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia disegna il profilo formativo del medico secondo obiettivi del tutto compatibili con quelli degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione in psicologia clinica, mentre la legge 18 febbraio 1989, n. 56, non contiene affatto il divieto, per i professionisti

medici, di esercitare la psicologia clinica; soggiunge l'amministrazione che un divieto dai tale contenuto risulterebbe di dubbia costituzionalità.

La tesi degli appellati non può essere condivisa.

Soprattutto, non può essere condiviso il fulcro del ragionamento, al quale si sono uniformati i giudici di prime cure, secondo il quale occorre una previsione espressa per escludere i laureati in medicina dall'esercizio della psicologia clinica.

Il sistema seguito dal legislatore è, invece, opposto.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, individua il contenuto dell'attività professionale dello psicologo, lo attribuisce agli psicologi, delinea il percorso formativo che consente di ottenere detta qualificazione professionale, ed individua una sola area afferente a tale ambito professionale nella quale è possibile esercitare sulla base della formazione propria dello psicologo e sulla base della formazione del medico.

Solo tale area, la psicoterapia, è aperta ai laureati in entrambe le discipline (la sentenza appellata sembra opinare che la psicoterapia sia riservata ai soli medici, ma si tratta probabilmente di lapsus calami, stante la chiarezza dell'enunciato).

Ritiene il collegio che il dettato normativo, quanto mai compiuto e specifico, non possa essere superato sulla base di normativa dalla quale la difesa erariale ricava una sorta di principio espansivo della professione medica, alla quale afferirebbe qualsiasi contenuto professionale, in qualche modo assimilabile ai suoi contenuti tipici, salva diversa disposizione espressa.

Inoltre, anche a voler seguire la linea di ragionamento proposta dall'amministrazione dovrebbe essere osservato che il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nello stabilire che la professione di psicologo può essere esercitata solo dagli psicologi, mentre solo la psicoterapia può essere esercitata anche dai medici, chiaramente individua un ambito professionale dal quale la regola generale esclude i medici, mentre la norma speciale li ammette al più ristretto ambito professionale della psicoterapia, in tal modo individuando uno specifico ambito nel quale l'affermata forza espansiva della legittimazione professionale dei medici troverebbe un ostacolo espresso.

Alla luce di tali considerazioni, il collegio ribadisce l'orientamento già manifestato dalla Sezione con la richiamata pronuncia 2 marzo 2004, n. 981, secondo il quale solo la dimostrata riconducibilità della psicologia clinica all'ambito della psicoterapia consentirebbe di aprire tale ambito professionale ai medici.

Tale dimostrazione è peraltro, nel caso di specie, totalmente mancata, ed anzi tale assimilazione può essere esclusa sulla base del fatto, non contestato, che la specializzazione in psicologia clinica consente l'accesso alla professione di psicoterapeuta, ma consente anche l'accesso a differenti aree dell'intervento psicologico.

L'ultima osservazione consente anche di superare la questione di costituzionalità adombrata dall'appellato, pur senza precisare i necessari parametri, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, interpretata come appena riassunto, in quanto solo la dimostrata assimilabilità della psicologia clinica alla psicoterapia ovvero ad

altra area professionale nella quale possono operare i medici avrebbe consentito di dubitare della razionalità della scelta di escludere i medici dal suo esercizio.

L'appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, accolto il ricorso di primo grado annullando per l'effetto, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

In considerazione della complessità della controversia le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati, per quanto di ragione.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il giorno 22 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA	Presidente
Carmine VOLPE	Consigliere
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Luciano Barra CARACCILO	Consigliere
Manfredo ATZENI	Consigliere, est.

9

N.R.G. 3368/2007

Presidente

Gaetano Trotta

Consigliere
Manfredo Atzeni

Segretario
Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N.4951/2007

Reg.Dec.

N. 3378 Reg.Ric.

ANNO 2007

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3378/07 proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Andrea Pavanini e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n. 5

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Università e della Ricerca) in persona del Ministro in carica, il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

di F.N.O.M.C.eO. - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

con l'intervento

del Collegio dei Professori e Ricercatori di Ruolo nelle Discipline Psicologiche della facoltà di Medicina e Chirurgia in persona del Presidente

FF

p.t., e del Prof. Giorgio Giovanni Bellotti rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Giuffrè e Francesca Giuffrè ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Collina n. 36;

per l'annullamento

della sentenza n. 9826 in data 3 ottobre 2006 del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, sezione III bis, resa *inter partes*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 22 maggio 2007 il Consigliere Manfredi Atzeni ed uditi altresì l'avv. dello Stato Spina, l'avv. Colagrande per delega dell'avv. Scoca, l'avv. Pavanini, l'avv. Manzi e l'avv. Giuffrè;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in persona del Presidente impugnava il decreto 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, i pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data 17/12/2003, 13/4/2005, 2/7/2005 e del Consiglio Superiore di Sanità in data 16/2/2005.

Lamentava violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 56/1989, in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 10 marzo 1982 ed ai DD.MM. 3

novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270, ed all'art. 16 della legge 168/1989; eccesso di potere per difetto di presupposto e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 257/1991, di recepimento della direttiva 82/76/CEE, della direttiva 93/16/CEE, e del D. Lgs. 368/1999 di recepimento della medesima, della direttiva 2001/1/19/CEE e del D. Lgs. 277/2003 di suo recepimento, della legge 168/1989, del D.P.R. 162/1982 e del D.M. 270/2004; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento; violazione e falsa applicazione direttiva 93/16/CEE e del D. Lgs. 368/1999 di recepimento, della direttiva 2001/1/19/CEE e del D. Lgs. 277/2003 di recepimento, violazione delle norme in tema di autonomia universitaria, violazione della legge 341/1990, violazione del regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, illogicità

Con la sentenza in epigrafe i primi giudici hanno respinto il ricorso.

Avverso la predetta sentenza il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in persona del Presidente propone l'appello in epigrafe contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo il suo annullamento.

Si sono costituiti in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, e la FNOMCeO, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in persona del Presidente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sono intervenuti in giudizio il Collegio dei Professori e Ricercatori di Ruolo nelle Discipline Psicologiche della facoltà di Medicina e Chirurgia in persona del Presidente ed il dr. Giorgio Giovanni Bellotti, suo Presidente, in proprio, chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Con il provvedimento impugnato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Università e della Ricerca, ha riordinato le scuole di specializzazione di area sanitaria includendo, tra le scuole di specializzazione dell'area medica, la scuola di specializzazione in psicologia clinica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi contesta tale determinazione, sostenendo che in tal modo è stato aperto ai laureati in medicina un settore di attività di competenza esclusiva dei laureati in psicologia.

La tesi dell'Ordine appellante deve essere condivisa.

L'accesso all'esercizio della professione di psicologo è regolato dall'art. 2 della richiamata legge 18 febbraio 1989, n. 56.

La norma riserva l'esercizio della professione di psicologo ai laureati in psicologia i quali abbiano conseguito la necessaria abilitazione superando l'esame di Stato e siano iscritti al relativo albo professionale.

Solo la specializzazione in psicoterapia è aperta, congiuntamente, ai laureati in psicologia ed ai laureati in medicina (art. 3 della medesima legge).

Il dato normativo è, in realtà univoco, e su tale base questa Sezione ha già affermato l'illegittimità dell'istituzione di scuole di specializzazione in psicologia clinica nell'ambito della facoltà di medicina, in vista della loro apertura ai medici (decisione 2 marzo 2004, n. 981) sostenendo, in

particolare che “ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia”.

La Sezione ha aggiunto, in quella occasione, che la psicologia clinica rappresenta una specializzazione della psicologia e consente anche, ma non solo, l’esercizio della psicoterapia.

Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi.

Le parti appellate contestano tale impostazione, sostenendo che la legge predetta non esaurisce il sistema normativo che regola l’accesso alla professione di psicologo.

In particolare, ad avviso del Ministero appellato, il cui ragionamento è stato condiviso dai giudici di primo grado, l’ordinamento generale degli studi del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia disegna il profilo formativo del medico secondo obiettivi del tutto compatibili con quelli degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione in psicologia clinica, mentre la legge 18 febbraio 1989, n. 56, non contiene affatto il divieto, per i professionisti medici, di esercitare la psicologia clinica; soggiunge l’amministrazione che un divieto di tale contenuto risulterebbe di dubbia costituzionalità.

La tesi seguita dai giudici di prime cure non può essere condivisa.

Soprattutto, non può essere condiviso il fulcro del suo ragionamento, secondo il quale occorre una previsione espressa per escludere i laureati in medicina dall’esercizio della psicologia clinica.

Il sistema seguito dal legislatore è, invece, opposto.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, individua il contenuto dell'attività professionale dello psicologo, lo attribuisce agli psicologi, delinea il percorso formativo che consente di ottenere detta qualificazione professionale, ed individua una sola area afferente a tale ambito professionale nella quale è possibile esercitare sulla base della formazione propria dello psicologo e sulla base della formazione del medico.

Solo tale area, la psicoterapia, è aperta ai laureati in entrambe le discipline.

Ritiene il collegio che il dettato normativo, quanto mai compiuto e specifico, non possa essere superato sulla base di normativa dalla quale la difesa erariale ricava una sorta di principio espansivo della professione medica, alla quale afferirebbe qualsiasi contenuto professionale, in qualche modo assimilabile ai suoi contenuti tipici, salva diversa disposizione espressa.

Inoltre, anche a voler seguire la linea di ragionamento proposta dall'amministrazione dovrebbe essere osservato che il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nello stabilire che la professione di psicologo può essere esercitata solo dagli psicologi, mentre solo la psicoterapia può essere esercitata anche dai medici, chiaramente individua un ambito professionale dal quale la regola generale esclude i medici, mentre la norma speciale li ammette al più ristretto ambito professionale della psicoterapia, in tal modo individuando uno specifico ambito nel quale l'affermata forza espansiva della legittimazione professionale dei medici troverebbe un ostacolo espresso.

Alla luce di tali considerazioni, il collegio ribadisce l'orientamento già manifestato dalla Sezione con la richiamata pronuncia 2 marzo 2004, n. 981, secondo il quale solo la dimostrata riconducibilità della psicologia clinica all'ambito della psicoterapia consentirebbe di aprire tale ambito professionale ai medici.

Tale dimostrazione è peraltro, nel caso di specie, totalmente mancata, ed anzi tale assimilazione può essere esclusa sulla base del fatto, non contestato, che la specializzazione in psicologia clinica consente l'accesso alla professione di psicoterapeuta, ma consente anche l'accesso a differenti aree dell'intervento psicologico.

L'ultima osservazione consente anche di superare la questione di costituzionalità adombrata dall'appellato, pur senza precisare i necessari parametri, in relazione al combinato disposto degli art. 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, interpretato come appena riassunto, in quanto solo la dimostrata assimilabilità della psicologia clinica alla psicoterapia ovvero ad altra area professionale nella quale possono operare i medici consentirebbe di dubitare della razionalità della scelta di escludere i medici dal suo esercizio.

L'appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, accolto il ricorso di primo grado annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, per quanto di ragione.

In considerazione della complessità della controversia le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie

l'appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il giorno 22 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA	Presidente
Carmine VOLPE	Consigliere
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Luciano Barra CARACCIOLO	Consigliere
Manfredo ATZENI	Consigliere, est.

Presidente

Gaetano Trotta

Consigliere

Manfredo Atzeni

Segretario

Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria



Uso degli strumenti di indagine della psiche è riservato agli psicologi

767
Sezione I
Sezione I
Sezione I

SINICATO
M
22274/06



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione I

Sezione I
Sezione I
Sezione I

Composta da Signori:

- Dott. Luigi Scarsone
- 1. Dott. Francesco Ippolito
- 2. Dott. Giorgio Colli
- 3. Dott. Giovanni Conti
- 4. Dott. Vincenzo Riccardi

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso proposto da



avverso la sentenza in data 19 dicembre 2004 della Corte di appello di Milano.

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

udita in pubblica audienza la relazione letta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Angelo Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per le parti civili il avv. Federico Santoro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

edito per l'arguto avv. Raffaele Della Valle, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

99



Fatto

Con sentenza in data 28 maggio 2003, il Tribunale di Milano [redacted] all'esito di giudizio abbreviato, con le allegazioni generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, lo quanto responsabile dei reati di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico (art. 485 comma primo e secondo c.p.; capo A: in Milano, il 20 maggio 1997) e di abuso d'energia della professione di psicologo (art. 348 c.p.; capo B: in Milano, in data anteriore e prossima al 17 febbraio 2000), unificati dalla continuazione.

A seguito dell'impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del [redacted] in ordine al reato di cui al capo A perentò estinto per prescrizione e determinava la pena per il residuo reato di cui al capo B in mesi due di reclusione, confermando nel resto.

Rilevava in fatto la Corte di appello che il [redacted] al fine dell'ottenimento di un incarico professionale dalla Regione Lombardia, aveva dichiarato nel suo curriculum vitae di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia e di essere in possesso del titolo di professore, circostanze risultanti poi false.

Sulla base dei titoli allegati, l'Ufficio di Presidenza della Regione lo aveva incaricato in data 21 aprile 1999 di procedere alla valutazione del profilo psico-attitudinale di soggetti destinati a ricoprire determinate figure professionali nell'ambito di detta amministrazione.

Ad avviso della Corte territoriale, non rilevava tanto accertare se lo specifico incarico attribuito al [redacted] (valutazione del potenziale attraverso il metodo dell'*assessment center*) fosse in stretto riserbo alla professione di psicologo, quanto stabilire se nell'adempimento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in maniera come psicologo; e ciò era da ritenersi accertato, posto che l'attività svolta dal [redacted] aveva comportato una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, considerandone il controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché le caratteristiche di sollecitazione e di leadership), e che il medico aveva ottenuto tale incarico proprio in forza della determinante considerazione degli allegati falsi titoli di studio e professionali riferendosi operativamente alla sua qualifica di psicologo.

Q. 9.



La Corte rigettava inoltre la richiesta di escludere le costituite parti civili.

Quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, era indubbio che l'abusivo esercizio della professione aveva lesionato l'Ordine nella sua rappresentanza degli associati, esposti a una concorrenza sleale di un non abilitato a quella determinata attività, oltre ad avere lesionato l'immagine dello stesso Ordine, come organismo deputato alla sorveglianza del legittimo esercizio di quella professione.

Quanto ai vari dipendenti della Regione Lombardia, non precludeva l'azione civile in sede penale il fatto che i medesimi avessero ottenuto la condanna della Regione davanti al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, dato che la pretesa nei confronti del [redacted] era finalizzata al risarcimento del solo danno morale conseguente direttamente alla illecita condotta dell'imputato, sotto il profilo del patimento e della sofferenza subiti dai dipendenti sottoposti a una indagine psicologica da persona non abilitata.

La Corte motivava infine in ordine al trattamento sanzionatorio, mettendo in luce a tal fine, quali decisivi parametri di valutazione, la gravità del fatto e l'intensità del dolo.

Ricorre per cassazione l'imputato con atto sottoscritto personalmente nonché dal difensore avv. Raffaele Della Valle.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la inosservanza degli artt. 74 e 75 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di danno e di legittimazione delle costituite parti civili.

Con riferimento all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si rinvoca che l'art. 240 c.p. tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e non protegge, se non indirettamente, singole categorie professionali; e che comunque non sarebbe possibile individuare un danno d'immagine in capo a un ente, che non subisce le sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica.

La Corte di appello non ha tenuto conto di tali rilievi e, al fine di giustificare il danno dell'Ordine professionale, ha per di più ipotizzato condotte diverse da quelle in contestazione e individuato ulteriori parametri di valutazione (non più danno d'immagine derivante dalla pubblicità della vicenda sui quotidiani, ma lesione al prestigio derivante all'associazione quale organismo deputato alla sorveglianza del legittimo esercizio della professione).

Quanto alla costituzione di parte civile dei dipendenti della Regione Lombardia dichiarati non idonei a seguito della procedura di

selezione del personale contestata al [REDACTED] i giudici di appello erroneamente hanno ritenuto che l'azione in sede penale non fosse preclusa dall'azione risarcitoria espletata da detti soggetti davanti al Tribunale di Milano in funzione di giudice di lavoro, definita con sentenza passata in giudicato.

Infatti, l'aver detti soggetti limitato l'azione civile nei confronti della Regione Lombardia non consentiva comunque la esclusiva costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato. Anche per i soli danni morali, dato che la lesione lamentata si riferiva esplicitamente alla condotta addebitata al [REDACTED] e [REDACTED] in simile ipotesi la preclusione di cui all'art. 75 c.p.p.

In ogni caso non è stata data puntuale risposta al rilievo circa l'insussistenza di un nesso causale diretto e immediato tra il danno (solo morale) lamentato e la condotta ascritta all'imputato, posto che il danno consisterebbe in una sofferenza fisica determinata dal fatto di avere partecipato a una procedura non correttamente gestita, a fronte della supposizione che se gli aspiranti fossero stati esaminati da uno psicologo essi sarebbero stati dichiarati idonei.

Con un secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 348 c.p. e il vizio di motivazione in punto di responsabilità penale anche in relazione alla omessa considerazione dei rilievi difensivi.

La Corte di appello riconosce espressamente che l'attività di ricerca e selezione del personale e, in particolare, quella di valutazione del potenziale (consistente nella predizione del contributo fornibile da un dipendente in una posizione più elevata da quella occupata attualmente), affidata al [REDACTED] dalla Regione Lombardia non rientrava tra quelle di pertinenza della professione di psicologo, ma poi perviene ad affermare che l'attività concretamente svolta dall'imputato, che era proprio quella di valutazione del potenziale, attraverso la tecnica dell'*assessment center*, rientrasse in quella propria dello psicologo, così dando rilievo non al contenuto dell'attività ma alla tecnica utilizzata (*assessment center*) di cui non si offre alcuna concreta definizione.

Non si è tenuto conto delle argomentazioni difensive, con le quali si sottolineava che la metodologia dell'*assessment center* (che si fonda sulla verifica delle potenzialità di sviluppo di una persona posta in situazioni di lavoro simili a quelle che incontrerebbe qualora venisse promossa o spostata ad altri incarichi) non comportava alcun giudizio introspettivo o psicologico sulla persona oggetto di valutazione. In concreto il [REDACTED] si era limitato a verificare se i dipendenti della Regione evidenziavano, nelle situazioni provocate, ansia, aggressività, socievolezza,

99

comunicatività, senza alcuna introspezione nelle cause profonde di tali reazioni.

Inoltre, non si è considerato che l'incarico all'imputato di effettuare una valutazione del potenziale dei dipendenti della Regione Lombardia fu affidato a un soggetto in possesso dei titoli e delle qualità necessarie per il suo svolgimento, avendo il [REDACTED] conseguito la specializzazione in Psicanalisi della Relazione e svolto attività di collaborazione per più di 12 anni presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano.

Con un terzo subordinato motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non essendosi considerata l'unicità temporale e di spazio della condotta di falso posta in essere dall'imputato (consistente nella affermazione di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia) e il fatto che il conferimento dell'incarico prescindeva testualmente dal titolo accademico.

Diritto

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal motivo in punto di affermazione della responsabilità penale, va osservato che il ricorrente non è stato in grado di evidenziare alcun vizio logico o giuridico a carico della sentenza impugnata.

La Corte di merito ha correttamente osservato che l'oggetto dell'accertamento giudiziale non implicava il verificare se l'incarico affidato al [REDACTED] (valutazione del potenziale attraverso il metodo dell'assessment center) fosse in astratto riservato alla professione di psicologo, ma lo stabilire se nell'espletamento di tale incarico l'imputato si fosse comportato in concreto come psicologo, e cioè avesse usato strumenti di indagine della psiche dei candidati riservati a detta professione.

Nella specie, pur riconoscendosi che l'attività di selezione del personale, anche attraverso la valutazione del potenziale, è libera, è stato accertato che in concreto il [REDACTED] aveva compiuto una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, a norma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. atteso che l'imputato aveva osservato i candidati sotto i profili del controllo dell'ansia e dell'aggressività nonché delle loro caratteristiche di socievolezza e di leadership; il tutto, del resto, conformemente all'incarico affidatogli, che comportava

09

testualmente la stesura di un "profilo psicologico individuale" e di una scheda di analisi del potenziale nella quale dovevano essere individuati 36 parametri di osservazione "derivanti dalla psicologia comportamentistica".

* Non sembra dubbio che l'analisi di un "profilo psicologico" basato sull'applicazione della "psicologia comportamentistica" sia compito esclusivo dello psicologo.

Il ricorrente assume che il [REDACTED] si era limitato a registrare obiettivamente le risposte dei dipendenti a determinate situazioni provocate, senza alcuna introspezione sulle cause profonde di tali reazioni.

Non è questo però ciò che hanno accertato i giudici di merito, i quali hanno avuto modo di precisare che le schede di analisi del potenziale effettivamente compilate dal [REDACTED] evidenziavano che il medesimo, in perfetta osservanza dell'incarico, aveva per l'appunto provveduto alla stesura dei profili psicologici individuali (v. in particolare p. 11 della sentenza impugnata).

Inoltre, giustamente la Corte di appello ha evidenziato che l'incarico affidato al [REDACTED] dalla Regione Lombardia si basava proprio sull'apprezzamento della sua specifica competenza di psicologo, attestata, contrariamente al vero, nella lettera di richiesta di conferimento dell'incarico e nel curriculum allegato.

Si rileva contraddittoriamente nel ricorso che il [REDACTED] a prescindere dalla falsa attestazione circa la propria qualità di medico psicologo, era comunque in possesso di titoli che lo rendevano altamente qualificato per lo svolgimento dell'incarico; non considerandosi però che questi addotti titoli, riferentisi proprio alle sue esperienze di studi e di ricerca nel campo della psicologia, avrebbero dovuto essere considerato irrilevanti ove, come si assume, l'attività da svolgere avesse dovuto prescindere da specifiche competenze psicologiche, che il [REDACTED] comunque non poteva esercitare.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato non merita dunque censura.

Posto che è stato accertato che egli svolse nel caso in esame attività riservate dalla legge agli psicologi e che non era abilitato alla professione, non avendo conseguito il titolo di psicologo mediante esame di Stato e non essendo conseguentemente iscritto al relativo albo, è appena il caso di precisare che l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato (v., tra le altro, Cass., sez. VI, u.p. 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., sez. VI, u.p. 7 marzo

99



1989. Lo Verso).

2. Quanto al trattamento sanzionatorio, sul punto la sentenza impugnata si è diffusamente espressa, osservandosi che il [REDACTED] aveva conseguito l'incarico sulla base della falsa allegazione del conseguimento della laurea in medicina e aveva percepito un alto compenso; per di più esponendo la Regione Lombardia all'azione risarcitoria promossa dai dipendenti giudicati non idonei.

La gravità del fatto e l'intensità del dolo apprezzata dai giudici di merito giustifica appieno la determinazione di una pena sensibilmente superiore al minimo edittale.

3. Anche le doglianze circa la legittimazione delle parti civili appaiono infondate.

Quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, è priva di rilievo la considerazione per cui il reato di cui all'art. 348 c.p. tutela l'interesse della pubblica amministrazione e che dunque soggetto passivo del reato possa essere solo lo Stato.

Al fine della legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria non conta chi sia soggetto passivo del reato ma chi da esso sia danneggiato, a norma dell'art. 185 c.p.

In concreto, a ragione l'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha, quale organo rappresentativo degli interessi degli iscritti, lamentato un danno dal reato commesso dal [REDACTED] essendone derivata, in primo luogo, una lesione degli interessi patrimoniali dei medesimi, esposti alla concorrenza professionale di un soggetto non abilitato, e ereditati nel loro status professionale a causa dell'attività di un soggetto non in possesso dei requisiti culturali e di competenza tecnica previsti dalla legge; in secondo luogo, una diretta lesione all'immagine dell'Ordine, che ha subito una perdita di credibilità quale portatore degli interessi della categoria rappresentata (in questo senso, sia pure nel quadro di una giurisprudenza penale non consolidata, Cass., sez. VI, u.p. 1° giugno 1989, Monticelli, citata dalla sentenza impugnata, cui addd. Cass., sez. VI, u.p. 30 gennaio 1998, Marazzi, e, per gli enti territoriali, Cass., sez. VI, 4 ottobre 2004, Aiello; per la giurisprudenza civile in tema di risarcibilità di danno non patrimoniale agli enti, v. tra le altre, sent. n. 11600/2002, 2367/2000, 12951/1992, 7642/1991).

Quanto ai vari dipendenti della Regione Lombardia che si erano costituiti parti civili nel procedimento penale, va osservato che non sussiste alcuna sovrapposizione tra la causa di lavoro da loro esperita nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni

99



derivanti dalla contestata procedura di selezione: le due azioni costituiscono nel soggetto convenuto, nella causa petendi, e nel petitum. Nella causa esercitata davanti al giudice del lavoro, a quanto è dato desumere dagli atti, i dipendenti addebitavano alla Regione la responsabilità di una selezione sfavorevole effettuata attraverso procedure non regolari, in quanto colpevolmente affidate a un soggetto non abilitato, e chiedevano il relativo ristoro retributivo; nella presente, essi chiedono all'imputato il risarcimento, di natura non patrimoniale, derivante dalla sofferenza subita per essere stati esaminati da persona non idonea.

Non sussiste dunque all'evidenza un *bis in idem* e neppure la preclusione derivante dall'art. 75 c.p.p.

4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alle parti civili comparse nel presente grado delle spese qui sostenute, che si stima equo liquidare, avuto riguardo alla natura della causa e alle questioni dedotte dall'imputato, quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in euro 4.450, di cui euro 4.000 per onorari e, quanto a San Martino Pietro, in euro 2.225, di cui euro 2000 per onorari, oltre IVA e CPA sulla misura degli onorari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili costituite le spese del grado, che si liquidano quanto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia in euro 4.450 di cui euro 4.000 per onorari e quanto a San Martino Pietro in euro 2.225 di cui euro 2000 per onorari, oltre IVA E CPA come per legge.


Così deciso addì 5 giugno 2006.

Il Consigliere estensore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Recensioni

a cura di GIOVANNI CAVADI

SILVANA SALERNO, RICCARDO TARTAGLIA, ROBERTO MAREMMANI. Pesare il carico mentale per prevenire la fatica mentale. Tipografia INAIL, Milano, 2000, pp. 27.

Il volumetto fa parte del progetto comunitario "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro".

In 31 domande e relative risposte una guida su come orientarsi per affrontare i problemi di salute mentale nei luoghi di lavoro. (G.C.)

ALESSANDRO ANTONIETTI e MARCELLO CESA BIANCHI. Creatività nella vita e nella scuola. Mondadori Università, Città di Castello, 2003, pp. 190, € 12,00.

Secondo gli Autori l'attuale sviluppo scientifico-tecnologico sembrerebbe limitare le possibilità del comportamento umano. Quindi la creatività deve rappresentare uno "spazio di libertà nel quale riconoscersi come individui attraverso esperienze non condizionate dall'ambiente". Il volume considera la storia del concetto di creatività, dalla visione del passato in chiave religiosa e filosofica, alla sua recente concezione coerente con gli sviluppi della psicologia scientifica. Quindi affronta la creatività secondo varie correnti teoriche, analizzandone gli aspetti cognitivi e affettivi-motivazionali. Ripropone anche il dibattito circa la collocazione della creatività tra biologia e cultura. Esamina poi le manifestazioni della creatività durante l'infanzia, l'adolescenza e la vecchiaia. Da ultimo descrive le condizioni che possono stimolare la creatività e i metodi per potenziarla. (G.C.)

ROBERTO TRUZOLI. Sviluppare il pensiero flessibile. Un programma d'intervento. Armando Editore, Roma, 2002, pp. 79, € 10,00.

Secondo l'Autore negli ultimi decenni si è assistito "ad un graduale miglioramento delle prospettive evolutive dei soggetti con ritardo mentale". E ciò grazie soprattutto al contributo della psicologia sperimentale, i cui risultati convergono con quelli delle neuroscienze. Infatti sono state progettate numerose metodologie e tecniche di intervento finalizzate al recupero cognitivo e

sociale delle persone con ritardi evolutivi. Per gli operatori del settore, poi, sono attualmente disponibili svariati training la cui efficacia è stata ormai ampiamente verificata e che consentono di intervenire sempre più precocemente nei diversi casi di ritardo mentale.

Nel caso specifico la seconda parte del volume è dedicata al reversal shift (inversione degli indici discriminativi), un processo importante che è stato individuato come fattore importante nelle ricerche sperimentali sull'evoluzione dei concetti, in grado di superare la fase di fissità funzionale e di consentire perciò un utilizzo dinamico dei concetti "in sintesi in grado di permettere la progressione verso forme flessibili e non rigide di pensiero, e di costituire quindi un notevole strumento di adattamento".

Il libro, oltre a presentare numerosi spunti di riflessione, esprime con chiarezza e rende applicabili i risultati di numerose e complesse procedure sperimentali, divenendo uno strumento fruibile sul piano professionale. (G.C.)

CLEOPATRA D'AMBROSIO. Sono solo fantasie? L'abuso sessuale e le inascoltate verità dei bambini. Edizioni Scientifiche Ma.Gi., Roma, 2000, pp. 154, € 12,40.

"Questo libro – ci ricorda l'Autrice – esce grazie alle persone che hanno avuto voglia di parlare dei loro problemi, di raccontare le loro storie, di percorrere e ripercorrere strade accidentate e dolorose".

Secondo recenti statistiche circa il 30% delle donne e il 15% degli uomini hanno subito, nella loro infanzia, dell'abuso sessuale da parte di adulti. Quel che sorprende è che "nella maggior parte dei casi chi abusa non è un 'malato', ma una 'persona per bene'".

Partendo dal diniego sociale e dai miti e gli stereotipi che hanno ostacolato la comprensione del fenomeno dell'abuso, attraverso la cultura della violenza, l'Autrice ci porta al fenomeno della violenza e dell'abuso sessuale sui bambini, tratteggiando il profilo dell'abusante, e le conseguenze sulla vita psichica e fisica dei bambini stessi. Emblematica la frase di questa donna abusata da bambina: "Mio caro (papà, zio, fratello, cugino...), ma cosa pensi che io abbia dovuto fare, per conciliare il ricordo delle tue carezze e del mio disagio con l'affetto che ho per te!".

Le storie raccontate nel libro non sono insolite, rare o partico-

lari: assomigliano, purtroppo, a mille altre. Sono fatti comuni che avvengono frequentemente. (G.C.)

FRANCO GROSSI. Comunicazione ed ergonomia. I nuovi strumenti di lavoro per l'imprenditore artigiano: dallo "sboom" della New Economy alla condivisione delle risorse. Confartigianato Cultura, Tipografia Ellerani, San Vito al Tagliamento, 2003, pp. 181, s.i.d.p.

È un libro rivolto ai piccoli imprenditori al fine di acquisire "nuovi 'attrezzi' per proseguire la loro attività nel nuovo mercato globale privo di vincoli spazio-temporali".

La tematica fondamentale affrontata è quella della comunicazione in tutte le sue forme. Gli argomenti vanno dal client marketing alla comunicazione efficace, dal design all'ergonomia. L'ultimo capitolo è dedicato alle nuove professioni artigiane. Un glossario ed una nutrita bibliografia completano il volume.

AUGUSTO ERMENTINI e GIANLORENZO BERETTA. Il transessualismo. Un fenomeno antropologico, culturale e psichiatrico. Centrostampa, Brescia, 2003, pp. 258, s.i.d.p.

Il transessualismo non è un disturbo sessuale, ma dell'identità di genere, cioè "quella condizione in cui una persona sente di appartenere al sesso opposto a quello assegnato dalla natura". Dalle osservazioni cliniche condotte dagli Autori su parecchi casi si è potuto riscontrare che i transessuali e i travestiti puri, come descritti nel DSM IV sono "sempre meno numerosi ed invece sono frequenti i soggetti 'misti', cioè quelli che indossano gli abiti del sesso opposto, non solo durante i rapporti sessuali, ma sempre durante la giornata, perché sentono di appartenere al sesso opposto con fantasie, interessi e comportamenti inerenti, ma non odiano i loro genitali, che spesso sono anche normalmente funzionanti".

L'analisi sul fenomeno si spinge anche ai partner dei transessuali che "essendo dei bisessuali con una grossa componente di omosessualità latente che non accettano (cercano il pene in un corpo di donna) contribuiscono ad isolarli dalla società perché si vergognano di frequentarli".

Gli Autori, che sono due medici psicoterapeuti, ritengono che per agevolare nei transessuali il loro iter di trasformazione corporea, non è sufficiente enfatizzare solo le aspettative sugli interventi chirurgici estetici o sui cambiamenti indotti dagli

ormoni, ma approfondire gli aspetti psicologici della femminizzazione.

Il volume affronta le seguenti tematiche: il problema dell'identità, il transessualismo, i risvolti medici-biologici ed endocrinologici, il comportamento sessuale, il rischio delle malattie sessualmente trasmesse ed anche gli aspetti criminologici del transessualismo.

Una numerosa iconografia arricchisce il volume che si completa con la presentazione di alcuni casi clinici.

La pubblicazione è stata curata dalla Facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione in psichiatria. Può essere richiesta direttamente al Prof. Ermentini. (G.C.)

C. MINOIA, F. CARDINALI e G. CATENACCI (curatori). Manuale di informazione e della sicurezza sui rischi presenti nelle strutture ospedaliere. Presentazione di U. Maugeri. Tipografia PI-ME Editrice, Pavia, 2002, pp. 245, s.i.d.p.

Si tratta di un volume ben curato da una moltitudine di specialisti ed offre un quadro completo delle problematiche della sicurezza in ambito ospedaliero. Molto aderente allo spirito dell'626, prende in considerazione solo il rischio chimico, fisico e biologico. Non sono però presenti gli aspetti psicologico sociali della sicurezza in ambito sanitario.

Edizione non in vendita curata dalla Clinica del lavoro e della riabilitazione della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia. (G.C.)

ALDO GALEAZZI e EMILIO FRANCESCHINA. L'indagine della personalità. Un'introduzione. Domeneghini Editore, Padova, 2004, pp. 267, € 27,00.

Lo studio della personalità occupa un importante posto nella psicologia, sia nello studio teorico che nelle applicazioni professionali. Il volume pone l'accento sulla centralità dell'assessment della personalità che nella sua dimensione applicativa si pone spesso "nella delicata condizione di componente più esposta e visibile" dell'operare psicologico.

Il volume affronta dapprima una illustrazione di alcuni momenti storici dell'evoluzione dello studio della personalità, a partire da alcuni fondamenti teorico-metodologici, quindi si focalizza sui metodi e sugli strumenti di studio della personalità in cui il colloquio, l'assessment e i test, sia proiettivi che obiettivi, occupano una posizione di centralità.

L'atteggiamento che anima tutto quanto il libro è prettamente critico dato che gli Autori non hanno la pretesa di voler essere "conclusivi sui temi proposti, rispetto ai quali, al contrario ci poniamo molto modestamente in una prospettiva di acquisizione permanente".

Molto articolato il capitolo dedicato agli ambiti applicativi dell'assessment della personalità che investe la ricerca, la psicodiagnostica clinica e quella forense, l'età evolutiva e gli anziani, l'ambito scolastico e quello del lavoro e infine il rapporto personalità e salute.

Una ricca bibliografia completa il volume.

ALBINO CLAUDIO BOSIO (a cura di). Professioni psicologiche e professionalizzazione della psicologia. Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 256, € 20,00.

Viene presentata una ricerca, promossa dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, e svolta su un campione di 800 psicologi lombardi interrogati sullo stato e sulle prospettive della professione o meglio delle professioni psicologiche.

Curato da A. Claudio Bosio vengono presentati lo stato e le prospettive delle professioni psicologiche in Lombardia. Viene presentata come una "opera aperta, destinata ad essere scritta anche da chi, a partire dalla lettura dei risultati, vorrà cimentarsi con il compito di tradurre le informazioni in ipotesi di lavoro e di intervento".

L'opera si articola su vari temi, dal profilo del gruppo professionale, al quadro occupazionale, alla soddisfazione nella professione, al percorso formativo e le competenze, alle previsioni ed aspettative per il futuro.

Due sono le domande a cui ha cercato di rispondere l'indagine: 1) cosa fanno attualmente gli psicologi; 2) cosa potranno fare nel prossimo futuro.

Le articolazioni del campo professionale degli psicologi lombardi risultano le seguenti: il 37,6% psicoterapeuti privati; il 21,5

psicoterapeuti pubblici; il 16,6% psicologi nella scuola; il 14,7 operatori socio-sanitari; il 9,7% psicologi del lavoro.

Viene confermata la forte radicalizzazione della presenza femminile con la proiezione nel prossimo futuro di un gruppo professionale quasi esclusivamente femminile e con la prospettiva di un aumento di difficoltà nello sviluppo delle carriere e delle retribuzioni economiche.

Viene sottolineato dagli intervistati come la psicologia sia chiamata ad interfacciarsi con una molteplicità di segmenti di utenza: sociale e privata, collettiva e individuale, in contesti profit e non profit.

Molti psicologi lombardi ritengono che sia necessario porsi in una prospettiva fortemente innovativa, basata su una marcata riprogettazione dell'esistente.

La psicologia lombarda pare in una fase di ripiegamento per motivi esterni alla professione per cui a tutti gli psicologi è richiesto pesantemente di innovarsi rispetto all'oggi nella realizzazione dei loro obiettivi.

Comunque di fronte ad una preoccupazione di fondo estesa a tutti gli intervistati, esiste un'ampia riserva di entusiasmo professionale ed una diffusa percezione di un ruolo ancora tutto da giocare soprattutto per le nuove applicazioni della psicologia e le iniziative ad esse connesse.

Il mondo della scuola e del lavoro sono identificati come le aree in cui l'ottimismo professionale può trovare sostanziali conferme nel prossimo futuro.

Nella seconda parte del volume vengono presentati i commenti alla ricerca da alcuni psicologi accademici delle Università Cattolica e Milano "Bicocca".

La pubblicazione è molto curata dal punto di vista metodologico ed è corredata da una appendice dove viene presentato il questionario delle interviste, 38 pagine di tabelle statistiche ed una completa bibliografia delle altre ricerche svolte in Italia sulla professione dello psicologo.

È un libro che va letto con attenzione e sui cui riflettere. (G.C.)



GIOVANNI CAVADI. Psicologia della sicurezza. Una introduzione. Introduzione di Sergio Roncato. Prefazione di Gianfranco Strabla. Edizioni Libreria Cortina, Milano, 2007, pp. 162, € 15,00.

Contribuire a migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro, in casa e in luoghi come gli ospedali, o sulle strade è un obiettivo condiviso da molte discipline. Negli ultimi trent'anni la psicologia ha dimostrato di poter dare un contributo decisivo al problema della sicurezza intervenendo a differenti livelli e su diverse prospettive.

Il perfezionamento delle previsioni e degli strumenti di misurazione, grazie ai progressi della tecnologia, è straordinario tale da raggiungere standard di sicurezza impensabili fino a pochi anni fa.

Tuttavia il ruolo della psicologia della sicurezza si fa evidente proprio quando entra in gioco il 'fattore umano' e si analizzano i contesti di insorgenza degli errori comportamentali.

Non a caso l'Autore ricorda la teoria omeostatica del rischio, proposta da Wilde nel 1982, per cui aumentando la sicurezza passiva, quella tecnologica per intendersi, le persone tendono ad assumere comportamenti sempre più pericolosi, così da mantenere stabile il livello di rischio!

Il volume che presentiamo, pur essendo una introduzione alla disciplina, si articola e affronta a tutto campo la problematica della sicurezza, da quella lavorativa, a quella viaria, da quella domestica a quella nella scuola e nelle istituzioni sanitarie.

C'è ormai una convinzione negli esperti del settore, e le recenti innovazioni legislative lo confermano, quanto l'aspetto psicologico ed ergonomico, fino ad oggi trascurato dal legislatore, diventi centrale per la costruzione, nel nostro Paese, di una cultura della sicurezza.

Un paese civile non può permettersi ogni anno il lusso delle migliaia di morti e feriti per infortuni ed incidenti, con un costo per il bilancio della intera comunità che ormai raggiunge, ogni anno, i 40 milioni di euro, molto di più di una legge finanziaria!

Ma quale può essere il contributo reale della psicologia alla cultura della sicurezza nel nostro Paese?

A questa domanda cerca di dare una risposta l'Autore, che è docente di Psicologia della sicurezza presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Milano 'Bicocca'.

Egli presenta una sintesi degli studi psicologici che possono fornire degli spunti per migliorare, nel fare quotidiano, la sicurezza, segnalando anche l'evoluzione storica della disciplina in questo settore specifico.

Il volume è corredato da una appendice dove vengono riportate sinteticamente alcune esperienze di ricerca-intervento svolte nell'ultimo decennio dall'Autore, uno strumento psicometrico chiamato "Sicurometro", un glossario e una nutrita bibliografia di oltre 350 titoli dove vengono segnalati i principali lavori pubblicati dagli psicologi italiani dal 1930 ad oggi. Un indice analitico completa il volume. (Bianca Zaneletti)

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

SEGRETERIA NAZIONALE

MARIO SELLINI

SEGRETARIO GENERALE
Tel. 0968/76244 - 348/4112553
e.mail: sellini@tin.it

PAOLO MOSCARA

Tel. 0832/753217 - 348/4112550
e.mail: paolomoscara@virgilio.it

VITO TUMMINO

Tesoriere
Tel. 031/523327 - 348/4112554
e.mail: vitotu@tin.it

MAURIZIO MICOZZI

Tel. 0734/6255052 - 348/2630003
e.mail: 55mico@virgilio.it

RINALDO PERINI

06/8860828 - 348/3701599
e.mail: rinperi@libero.it

GIOVANBATTISTA TIENGO

02/6691184 - 335/6082191
e.mail: giovanbattistatiengo@libero.it

NATALIO FLARA'

Tel. 085/8020305 - 348/4112558
e.mail: flara@tin.it

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

MEMBRI

ALESSANDRONI VINICIO	0736/844413	FORCELLINO VINCENZO	089/695174	PIROMALLI CARLO	090/2224925
ANDREGETTI MARIA LUISA	347/4917889	FRATI FULVIO	0521/393108	POLI GIACOMO	0376/919155
ARCICASA ANGELO	0434/736234	GENTILE SALVATORE	0835/986450	POLIERI MAURIZIO	347/3808741
ARTICO NICOLA	0586/614258	GIOSI PAOLA	0344/43060	PUPULIN GIORGIO	049/9324988
BALDASSARRE GIROLAMO	0874/823714	GOLLO ISIDORO	0835/243704	PUTZOLU DOMENICO	0783/81828
BELLISARIO PIER PAOLO	0872/706498	INFURCHIA GIUSEPPE	0922/733580	RASSU MARIA ROSA	079/9959809
BERNARDINI ENRICO	0746/483073	INNEO GIUSEPPE	338/4678461	REITANO FRANCESCO	0464/554743
BERTINI ANTONIO	075/5280761	LAVARINO PIERO	011/7094711	RIPPA ARTURO	081/5001275
BINI LAURA	339/5324246	LAZZARI DAVID	0744/423871	ROSSI RITA	041/5294655
BOZZARO PAOLO	095/7716706	LIO SONIA	335/6677205	ROSSINI MARIO	335/5995603
BRUSATI ANNA	0321/3734838	LETTINI GIANFRANCO	0972/39239	RUBINO VINCENZO	349/7923121
CALLONI GIOVANNI	329/7509118	LOMBARDO ARMODIO	338/1429311	SANTORO LUCIA	055/483010
CALVANI ROBERTO	0432/553571	MANFREDA PAOLO	0863/441720	SARTORELLI MARIA CHIARA	347/5142566
CARTISANO ORLANDO	0963/591650	MANGLIA RAFFAELE	0832/606931	SCACCIANI RAFFAELLA	0161/250097
CASULA SEVERINO	388/6154491	MARENCO GIANCARLO	0141/392729	SCARDILLI SALVO	095/894367
CAVADI GIOVANNI	030/2410140	MARTELO CARMELA	339/5088096	SCOLLO SALVATORE	0932/768606
CAVION ROBERTO	0444/511113	MARTIN MARIA ROSA	347/2592282	SELLINI MARIO	0968/76244
CERIONI ANNA GRAZIA	0721/882849	MASCI SILVIA	0434/553627	SERRA LETIZIA	0131/443370
COLOMBARI MANUELA	051/6838432	MAZZOLDI MARIANTONIETTA	0471/908594	SIGNORI LINO	045/8015471
CONTARDI M.CLEOFE	0721/739722	MEGNA FRANCESCO	0962/924262	SOLARI SILVANO	0187/732772
CORDARO ENZO	06/65104301	MELILLO ANNA ROSA	080/3254940	SPITALE GIUSEPPE	0931/724292
D'ANGELO ANNA	0885/781776	MELIS CATERINA	0781/660206	TADDEI BRUNO	051/6224285
D'IMPORZANO AGOSTINO	0187/533791	MERCURI EUGENIO	0968/25331	TIENGO GIOVANBATTISTA	335/6082191
DE BORTOLI VIRGINIO	0437/931375	MERLINI FRANCO	02/58013132	TIMPANO MARCO	0587/273378
DE DONATO COSIMO	099/9727423	MICOZZI MAURIZIO	0734/965752	TOSSICHETTI VALERIA	071/5963813
DI GIAMMARCO GILDA	0861/591737	MOSCARA PAOLO	0832/753500	TRIGLIA ANGELO L.	0965/774339
DI LIBERTO CARLA	0783/317901	NARDIN BRUNO	347/4334386	TRISTAINO FRANCESCO	0984/73392
DIONIS OSCAR	348/5505803	NOVELLI STEFANO	0385/259882	TUMMINO VITO	031/523327
DORDONI GIORDANA	338/7404609	PAINI GIANCARLA	347/2211654	VACCA LUCIANA	338/2688737
FACCIOLI GIORGIO	0425/715000	PALMA G. LUIGI	0836/554819	VENTURELLA ELVIRA	0165/256885
FEDELE MARIA	333/7585862	PAZZAGLIA ANTONELLA	0733/900316	ZAVAGLIA SALVATORE	328/4188758
FELACO RAFFAELE	081/5768240	PERINI RINALDO	0774/357209	ZULLO CLAUDIO	081/2546455
FLARA' NATALIO	0861/8020305	PIERUCCI FERDANO	0585/45913		

PROBIVIRI

BACILE MARCELLO	0833/544497
BOZZAOTRA ANTONIETTA	081/2542357
CATTARI FRANCESCO	347/4222081
D'ORSI GIOVANNI	0143/743366
GASSEAU MAURIZIO	348/2719909

REVISORI DEI CONTI

ARCICASA ANGELO	0434/736234
CAMPOLO FORTUNATO	0964/20494
CHIAVARO CLAUDIO	0874/409389
MENGHINI GIACOMO	06/98340888
POLI GIACOMO	0376/919155

CONFERENZA DELLE REGIONI

BOZZARO PAOLO

COORDINATORE - SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 095/7716706
paolo.bozzaro@tin.it

MARENCO GIANCARLO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0141/487651
giancarlomarenco@tin.it

VENTURELLA ELVIRA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0165/256885
elvira.venturella@libero.it

ZAVAGLIA SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 328/4188758
szavaglia@tin.it

MAZZOLDI MARIANTONIETTA

SEGRETARIO PROVINCIALE
Tel. 0471/908594
mariantonietta.mazzoldi@asbz.it

REITANO FRANCESCO

SEGRETARIO PROVINCIALE
Tel. 0464/554743
Francesco.Reitano@apss.tn.it

FACCIOLI GIORGIO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0425/715000
aupi.veneto@libero.it

ARCICASA ANGELO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0434/736234
arcicasa@tiscali.it

SOLARI SILVANO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0187/732772
silsol1@aliceposta.it

TADDEI BRUNO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 051/6224285
b.taddei@ausl.bologna.it

CERIONI ANNA GRAZIA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0721/882849
annag989@virgilio.it - annagraziacerioni@tiscalinet.it

SANTORO LUCIA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 055/483010
firsir@virgilio.it

BERTINI ANTONIO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 075/5280761
ant.bertini@tiscali.it

INNEO GIUSEPPE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 338/4678461
giuseppe.inneo@fastwebnet.it

SARTORELLI MARIA CHIARA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 347/5142566
chiarasartorelli@virgilio.it

BALDASSARRE GIROLAMO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0874/823714
girolamo.baldassarre@tin.it

FELACO RAFFAELE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 335/7406045
raffaelefelaco@libero.it

PALMA GIUSEPPE LUIGI

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 348/7719657
xkpal@tin.it

GENTILE SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

LOMBARDO ARMODIO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 338/1429311
armiomba@tin.it

PUTZOLU DOMENICO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0783/290326
narbo@tiscali.it

SEGRETERIE REGIONALI

PIEMONTE

Segreteria Regionale

MARENCO Giancarlo 0141/487651

Segreterie Provinciali

TO	LAVARINO Piero	347/6981846
AL	SERRA Letizia	0131/443370
AT	MARENCO Giancarlo	0141/487651
CN	MICCA Carla	0174/723760
NO	BRUSATI Anna Maria	0321/3734838
VC	SCACCONI Raffaella	0161/250097
BI	ACQUADRO Loredana	015 /9899853
VB	LIO Sonia	335/6677205

VAL D'AOSTA

Segreteria Regionale

AO VENTURELLA Elvira 0165/256885

LOMBARDIA

Segreteria Regionale

ZAVAGLIA Salvatore 328/4188758

Segreterie Provinciali

MI città	MERLINI Franco	02/58013132
MI Nord	MARTELLO Carmela	339/5088096
MI Sud	CALLONI Giovanni	329/7509118
BG	RUBINO Vincenzo	349/7923121
BS	CAVADI Giovanni	030/3732358
CO	GIOSSI Paola	0344/43060
LC	CORTI M. Elisabetta	0341/482387
LO	PAINI Giancarla	347/2211654
CR	POLI Giacomo	0376/919155
MN	BINI Laura	339/5324246
PV	NOVELLI Stefano	0385/259882
SO	PIANTA Daniela	0342/712305
VA	ROSSINI Mario	335/5995603

PROV. BOLZANO

BZ MAZZOLDI Maria A. 0471/908594

PROV. TRENTO

TN REITANO Francesco 0464/554743

VENETO

Segreteria Regionale

FACCIOLI Giorgio 0425/715000

Segreterie Provinciali

VE	ROSSI Rita	041/5227825
BL	DE BORTOLI Virginio	0437/83500
RO	FACCIOLI Giorgio	0425/715000
TV	NARDIN Bruno	347/4334386
VR	SIGNORI Lino	045/8015471
VI	CAVION Roberto	0444/511113
PD	PUPULIN Giorgio	049/9324988

FRIULI

Segreteria Regionale

ARCICASA Angelo 0434/736234

Segreterie Provinciali

UD	CALVANI Roberto	0432/553571
TS	DIONIS Oscar	348/5505803
PN	MASCI Silvia	0434/553631

LIGURIA

Segreteria Regionale

SOLARI Silvano 0187/732772

Segreterie Provinciali

GE	MACCHI Marco	335/6181892
IM	PRIVITERA Angela	347/4251121
SP	D'IMPORZANO A.	0187/504286
SV	MARTIN Rosa Maria	347/2592282

EMILIA ROMAGNA

Segreteria Regionale

TADDEI Bruno 051/6224285

Segreterie Provinciali

FE	COLOMBARI Manuela	051/6838432
MO	SGARBI Cinzia	347/2738044
FO	LUCCHI Adele	0547/302689
PC	DORDONI Giordana	338/7404609
RA	ANDREGHETTI M. Luisa	347/4917889
RE	BENEDETTI Annalisa	0522/850418
PR	FRATI Fulvio	0521/393108
BO	TADDEI Bruno	051/6224285
RI	NOVAGA Annarosa	0541/698772

MARCHE

Segreteria Regionale

CERIONI Anna Grazia 0721/882849

Segreterie Provinciali

AN	TOSSICHETTI Valeria	071/2862935
AP	ALESSANDRONI Vinicio	0736/844413
PS	CONTARDI M. Cleofe	0721/739722
MC	PAZZAGLIA Antonella	0733/900316

TOSCANA

Segreteria Regionale

SANTORO Lucia 055/483010

Segreterie Provinciali

AR	FARNETANI Edi	0575/658158
GR	PAPA Margherita	0564/869524
FI	SANTORO Lucia	055/483010
LI	ARTICO Nicola	0586/614258
LU	POLIERI Maurizio	347/3808741
MS	PIERUCCI Ferdano	0585/42157
PI	TIMPANO Marco	0587/273378

SEGRETERIE REGIONALI

PT	MAIONCHI Emilio	0573/352489
SI	MANNA Paola	347/3677796
PO	DEGLI INNOCENTI Dario	0574/21135

UMBRIA

Segreteria Regionale

BERTINI Antonio	075/5280761
-----------------	-------------

Segreterie Provinciali

PG	ANGELUCCI Paola	347/33606618
TR	LAZZARI David	0774/205332

LAZIO

Segreteria Regionale

INNEO Giuseppe	338/4678461
----------------	-------------

Segreterie Provinciali

RM Centro	UNGARO Luciana	06/58704922
RM Nord	CORDARO Enzo	06/65104301
RM Sud-Est	INNEO Giuseppe	338/4678461
FR	MASI Antonio	0775/600443
LT	SANAPO Aldo	0771/505022
RI	BERNARDINI Enrico	0746/278927
VT	CAVASINO Sergio	0761/290062

ABRUZZO

Segreteria Regionale

SARTORELLI M. Chiara	347/5142566
----------------------	-------------

Segreterie Provinciali

AQ	MANFREDA Paolo	0863/509071
CH	BELLISARIO P. Paolo	0872/706498
TE	DI GIAMMARCO Gilda	0861/591737
PE	SARTORELLI M. Chiara	085/8543817

MOLISE

Segreteria Regionale

BALDASSARRE G.	0874/823714
----------------	-------------

Segreterie Provinciali

IS	VACCA Luciana	338/2688737
----	---------------	-------------

CAMPANIA

Segreteria Regionale

FELACO Raffaele	335/7406045
-----------------	-------------

Segreterie Provinciali

NA	ZULLO Claudio	081/2546455
AV	SEMENTA Stefania	328/4134609
BN	D'ANGELIS E.	0824/313790
CE	RIPPA Arturo	081/5001275
SA	FORCELLINO Vincenzo	089/695174

PUGLIA

Segreteria Regionale

PALMA Giuseppe	348/7719657
----------------	-------------

Segreterie Provinciali

BA	MELILLO Anna Rosa	080/3254940
BR	FEDELE Maria	333/7585862
FG	D'ANGELO Anna	0885/781776
LE	MANIGLIA Raffaele	0832/327565
TA	DE DONATO Cosimo	099/9727423
BT	GAETA Nicola	0883483439

BASILICATA

Segreteria Regionale

GENTILE Salvatore	0835/986450
-------------------	-------------

Segreterie Provinciali

PZ	LETTINI Gianfranco	0972/39239
MT	GOLLO Isidoro	0835/243717

CALABRIA

Segreteria Regionale

LOMBARDO Armodio	338/1429311
------------------	-------------

Segreterie Provinciali

RC	TRIGLIA A. Luigi	0965/881400
CZ	MERCURI Eugenio	0968/25331
CS	TRISTAINO Francesco	0984/464048
KR	MEGNA Francesco	0962/962568
VV	CARTISANO Orlando	0963/591650

SICILIA

Segreteria Regionale

BOZZARO Paolo	095/7716706
---------------	-------------

Segreterie Provinciali

AG	INFURCHIA Giuseppe	0922/832757
CL	SCARLATA Maurizio	329/4244997
CT	SCARDILLI Salvo	095/320955
EN	VACCARO Maria	0935/520818
ME	PIROMALLI Carlo	090/2224925
PA	SPERANDIO Antonio	091/8141497
RG	SCOLLO Salvatore	0931/502593
SR	SPITALE Giuseppe	0931/724292
TP	MORICI Sebastiana	0923/717715

SARDEGNA

Segreteria Regionale

PUTZOLU Domenico	0783/290326
------------------	-------------

Segreterie Provinciali

CA	MELIS Caterina	070/655883
NU	CASULA Severino	388/6154491
OR	DI LIBERTO Carla	0783/317901
SS	RASSU M. Rosa	079/9959809

DIPENDENTI / CONVENZIONATI AZIENDE SANITARIE

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)



AUPI

ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Cod. Fisc. AUPI 96011290044

Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL n. _____)
dell'Ente: _____

Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE all'AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt _____

Dipendente al _____ livello retr.
ovvero

Convenzionato ex DPR 261/92 per n° _____ ore/sett

Dichiaro di essere titolare per complessive n° _____
ore/settimanali presso le altre seguenti UOSSL:

Servizio o Presidio _____

Tel. Servizio _____ / _____

ai sensi delle norme vigenti autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del sindacato AUPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt _____ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt _____, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data _____

FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI
per l'anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statutari comuniciamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
intestato a AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

Per gli psicologi dipendenti da tutte le Amministrazioni, pubbliche o private: l'uno per cento (1%) sul totale onnicomprensivo del netto variante in ciascuna busta paga mensile.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato il mese di competenza ed il numero degli iscritti ed i loro nominativi, distinti fra deleghe semplici e doppie deleghe; ed inoltre la città sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle AUSL non è sufficiente ad identificarla. Va evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni necessarie.

per i Convenzionati (quota fissa):
€ 7.75 mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.
€ 11.35 mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.
€ 13.95 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.

In caso di incarichi presso più AAUOSSL il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dalla USL alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato: il mese di competenza, il numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle AUSL non è sufficiente ad identificarla. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale AUPI
MARIO SELLINI

A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere
inviata in copia protocollata dall'Ente ad:

AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

LIBERI PROFESSIONISTI

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'iscrizione all'*AUPI - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente *AUPI-Notizie* ed ogni altra competente comunicazione, e veder tutelata dal Sindacato la mia posizione personale di psicologo _____.

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____ per la quota associativa relativa all'anno solare 2007 dovuta in qualità di:

LP € 103,00 Libera/o Professionista, tel. studio: ____/____ fax _____

CO € 103,00 Convenzionata /o con GeG con Min. Difesa con altro
(Dati Ente tel. lavoro ____/_____)

SP € 103,00 Dipendente da Ente Sanitario Privato (*non Aris/Aiop*)
(Dati Ente tel. lavoro ____/_____)

DP € 103,00 Laureato in Psicol. Dipendente da ditta Privata/*Ente non Sanitario*
(Dati Ditta/Ente tel. lavoro ____/_____)

rinnovando l'iscrizione già in essere l'anno scorso

quale nuova iscrizione

ADESIONE NON OCCUPATI:

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'adesione all'*Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente *AUPI-Notizie* ed ogni altra competente comunicazione.

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____ per la quota d'adesione relativa all'anno solare 2007 dovuta in qualità di:

XD € 30,00 Laureato in Psicologia non occupato

Data di nascita _____

ST € 30,00 Studente in Psicologia

Università di _____

rinnovando l'adesione già in essere l'anno scorso

quale nuova adesione

RICHIESTA DI ABBONAMENTO per l'anno 2007:

€ 155,00 (*Abbonamento AUPI-Notizie per Enti ed Associazioni e per coloro che dichiarino di non voler aderire all'Aupi. Vengono inviati tutti i numeri usciti nell'anno*)

Il/la sottoscritt _____, ai sensi della vigente legge sulla Privacy, autorizza l'*AUPI* al trattamento di questi dati per i legittimi fini associativi e sindacali, di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione, riservandosi di limitare o revocare tale autorizzazione in qualunque momento.

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

A cura del/la Collega la scheda d'iscrizione dev'essere inviata, corredata dalla fotocopia del versamento, ad:

AUPI Via Arenula, 16 - 00186 ROMA
Fax 0668803822 - Tel. 066893191.

La presente scheda è predisposta per l'iscrizione all'*AUPI* da parte di Colleghi **non-dipendenti da Enti Pubblici**: dovrà essere inviata in fotocopia, opportunamente compilata e **corredata da copia della ricevuta di versamento sul c.c. postale.**

Sotto la propria responsabilità il collega dovrà annotare sulla scheda, barrando l'apposita casella, il proprio status (da cui dipende la misura della quota annua).

Le quote riportate si riferiscono all'**anno solare 2007**, e sono valide sia per le nuove iscrizioni che per i rinnovi. I versamenti dovranno essere effettuati per mezzo del bollettino di **c.c.p. n° 72492028** intestato a **AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula 16 - 00186 Roma**. Riportare sulla causale (precauzione di eventuali disguidi postali): Nome, Cognome, Indirizzo comprensivo di CAP e Città, n° telefono, Sigla (LP, CO, etc.) e se si tratta di rinnovo o di nuova iscrizione. Si prega di scrivere a macchina o in stampatello.

firma: _____

CONVENZIONATI DIFESA



(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

AUPI

ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Cod. Fisc. AUPI 96011290044

– Al Comandante dell'Ente della Difesa

– Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE all'AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt_____

Convenzionato come psicologo per n° _____ ore/sett
presso il seguente Ente della Difesa

Via _____

CAP _____ Città _____

ai sensi dell'art. 11 del Protocollo di intesa del 24 aprile 2002 sottoscritto tra AUPI e Ministero della Difesa, autorizza l'Amministrazione in indirizzo ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del Sindacato AUPI, secondo le modalità a lato indicate.

La/il sottoscritt_____ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt_____, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data _____

FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

Al Servizio Economico-Finanziario dell'Ente della Difesa

**(Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI
per l'anno in corso e sino a nuovo avviso)**

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

**mediante versamento
su c.c.p. n° 72492028
intestato a**

AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

per i Convenzionati (quota fissa):

€ **7.75 mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.**

€ **11.35 mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.**

€ **13.95 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.**

In caso di incarichi presso più Enti della Difesa il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dall'Ente alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato: il mese di competenza, il numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell'Amministrazione. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale AUPI
MARIO SELLINI

**A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere
inviata in copia protocollata dall'Ente ad:**

**AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191**

FORM-AUPI

È nata la Federazione delle Società Scientifiche di Psicologia per costituire, salvaguardando l'autonomia e la specificità di ognuna, una esperienza comune in grado di riunire gli sforzi e di finalizzarli verso obiettivi concreti, quali la diffusione e l'informazione delle iniziative scientifiche all'interno e all'esterno della categoria,

STATUTO

Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia

F. I. S. S. P.

Ente associativo non commerciale

Art. 1. È costituita con atto pubblico una Federazione delle Società Scientifiche Italiana di Psicologia - F.I.S.S.P., che s'intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. L'Associazione ha sede legale in Roma, alla via Arenula 16. Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia.

Art. 2. *Omissis.*

Art. 3. La Federazione intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un riferimento generale per tutte le Società Scientifiche di Psicologia, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la Psicologia nel contesto europeo e mondiale, ed avvalendosi parallelamente del contributo delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche.

Gli scopi della F.I.S.S.P. sono:

- promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia;
- stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici;
- promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
- divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di comunicazione;
- segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocutore;
- organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale, linee guida, etica, sperimentazioni e altro.

A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni, nazionali e sovranazionali, nonché con gli Istituti di formazione alla Psicologia, l'Università, e con gli Enti pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.S.P. potrà stipulare convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da altri; potrà inoltre svolgere attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi.

La Federazione potrà dotarsi di ogni strumento ed organo di comunicazione interna fra le Società scientifiche ed esterna, organizzando convegni, seminari, e ricerche a livello nazionale ed internazionale, nonché favorendo la conoscenza tempestiva di tutte le iniziative utili a migliorare le conoscenze e le applicazioni della Psicologia. Lo scopo principale della Federazione è quello di stimolare, portare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, avvertiamo i colleghi che l'AUPI opera regolarmente il trattamento dei dati personali, da loro forniti, per i normali e legittimi fini associativi e sindacali: informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ricerca di nuove occupazioni ed opportunità professionali, e simili vantaggiosi obiettivi. Non forniamo mai a terzi i dati in nostro possesso, se non per il calcolo obbligatorio della rappresentatività e, in tal caso, li riduciamo in forma meramente quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo sistematiche precauzioni perché non possano essere trafugati ed usati a scopi commerciali. In ogni caso, ogni collega ha il diritto di limitare od annullare in ogni momento ogni forma di trattamento di questi suoi dati personali, comunicando questa sua volontà alla sede nazionale.

È autorizzata la riproduzione totale o parziale dei testi contenuti in questa rivista, citando la fonte.

AUPI Notizie è aperto ai contributi di tutti gli iscritti; la responsabilità dei diversi articoli compete ai rispettivi autori.

SITO AUPI:

<http://www.aupi.it>

email: aupti.it@aupti.it

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di novembre 2007



Lo Staff Redazionale di AUPI Notizie

Direttore Responsabile

Mario Sellini

Capo Redattore

Rinaldo Perini

Vice Capo Redattore

Giovanni Cavadi

Redazione di AUPI Notizie

Sede Centrale AUPI

via Arenula 16

00186 ROMA

